



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 5 aprile 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 ottobre 1999, n. 3062.

Contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti locali - Biennio economico 1998-1999. Autorizzazione alla stipula.

[pag. 3294](#)

2 0 0 0

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 febbraio 2000, n. 039/Pres.

Adozione dell'Accordo di programma ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991 tra la

Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» nel Comune di Grado al fine della realizzazione del distretto socio-sanitario.

[pag. 3299](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 febbraio 2000, n. 042/Pres.

Legge regionale 3/1998, articolo 16. Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore.

[pag. 3303](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
9 marzo 2000, n. 073/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 52, comma 4. Approvazione dell'Accordo di programma per la de-

finizione dell'area di competenza del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

[pag. 3305](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 marzo 2000, n. 096/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 116. Rideterminazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in materia di abusi edilizi.

[pag. 3308](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 marzo 2000, n. 097/Pres.

Legge regionale 2/2000, articolo 6, comma 64. Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. Nomina commissario.

[pag. 3308](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 14 febbraio 2000, n. EST.79-D/ESP/4361. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria sedime ex convitto - Parco Urbano.

[pag. 3309](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 18 febbraio 2000, n. EST.84-D/ESP/4396. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, da parte del Comune di Drenchia, per la realizzazione della rete idrica del pianoro di Passo Solarie.

[pag. 3309](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 23 febbraio 2000, n. EST.91-D/ESP/4396. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, da parte del Comune di Drenchia, per la realizzazione della rete idrica del pianoro di Passo Solarie.

[pag. 3310](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 7 marzo 2000, n. EST.134-D/ESP/4300. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Moimacco, per l'esecuzione dei lavori di costruzione e completamento di infrastrutture in zona industriale.

[pag. 3311](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 8 marzo 2000, n. EST.142-D/ESP/4402. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Buia, per la realizzazione della Scuola Materna, 1° e 2° lotto funzionale.

[pag. 3313](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 531. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17. Società Gesteco S.p.A. - Parere favorevole alla realizzazione di un impianto in Comune di Sedegliano (Udine).

[pag. 3314](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 532. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17. Società Comune di Trieste. Parere favorevole alla realizzazione di una

centrale di produzione di energia elettrica in Comune di Trieste.

[pag. 3314](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 534.

Legge regionale 32/1997, articolo 15. Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

[pag. 3315](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 marzo 2000, n. 605.

Articolo 2544, C.C. - Cooperativa commissionaria l'Arnia Soc. a r.l. con sede in Udine. Scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

[pag. 3325](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti locali - Biennio economico 1998-1999.

[pag. 3325](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla S.S. 13 (incrocio con via Comugne).

[pag. 3329](#)

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

[pag. 3330](#)

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 20 bis al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3330](#)

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3330](#)

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

[pag. 3330](#)

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 57
del 9 marzo 2000)*

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della fondazione Teatro lirico «G. Verdi», in Trieste.

[pag. 3330](#)

PARTE TERZA CONCORSI E AVVISI

Comune di Aviano (Pordenone):

Bando di gara a procedura ristretta per l'appalto dei servizi di sgombero neve e manutenzione verde pubblico relativi alla località Piancavallo.

[pag. 3331](#)

Comune di Caneva (Pordenone):

Estratto dell'avviso d'asta per la concessione in

uso dell'immobile montano di proprietà comunale denominato «Casello della Guardia».

[pag. 3332](#)

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo di Gemona del Friuli.

[pag. 3332](#)

Comune di Pordenone:

Bando per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione della Biblioteca multimediale presso l'edificio di proprietà comunale denominato «ex Tribunale».

[pag. 3332](#)

Bando per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del parcheggio di via Oberdan.

[pag. 3333](#)

Bando per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del Parcheggio multipiano di via Candiani.

[pag. 3334](#)

Comune di Ruda (Udine):

Avviso di asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media.

[pag. 3335](#)

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio sfalcio dell'erba di alcune aree verdi comunali - stagione estiva 2000.

[pag. 3335](#)

Comune di Tavagnacco (Udine):

Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale per gli anni 2000-2001-2002.

[pag. 3336](#)

Comune di Teor (Udine):

Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 scuolabus usati.

[pag. 3337](#)

Comune di Trieste:

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare «Duca d'Aosta» e degli edifici di servizio alla Villa Sartorio.

[pag. 3337](#)

Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro - Paluzza (Udine):

Statuto.

[pag. 3341](#)

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in frazione Iutizzo, denominato «Tonizzo-De Clara», con variante al P.R.G.C.

[pag. 3345](#)

Comune di Cormons (Gorizia):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ampliamento della Zona Industriale - Nuovo P.I.P.

[pag. 3345](#)

Comune di Forgaria nel Friuli (Udine):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale della Zona Artigianale D.2 - «Sompcornino».

pag. 3345

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Deliberazione di Giunta comunale n. 90/2000. Classificazione dell'albergo denominato «American».

pag. 3346

Comune di Manzano (Udine):

Statuto comunale. Legge 8 giugno 1990, n. 142.

pag. 3346

Comune di Pasiano di Pordenone (Pordenone):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sottozona B1 residenziale, direzionale e commerciale «Ambito A».

pag. 3360

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sottozona B1 e B2 residenziale, direzionale e commerciale «Ambito B».

pag. 3360

Comune di Precenico (Udine):

Modifiche allo Statuto comunale del Comune di Precenico.

pag. 3360

Comune di Spilimbergo (Pordenone):

Avviso di deposito dei P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativi agli ambiti funzionali 2A, 3A e 5B del centro storico.

pag. 3364

Comune di Torviscosa (Udine):

Modifiche ad alcuni articoli dello Statuto comunale.

pag. 3365

Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno - Udine:

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore di Porto Nogaro.

pag. 3368

Provincia di Trieste:

Determinazione del Responsabile dell'Area I 14 marzo 2000, n. 81. (Estratto). Centro di raccolta sito in Trieste, via Gravisi, 16 - voltura dell'autorizzazione all'esercizio da «Stener Romilda in Serra» a «Serra Italo».

pag. 3369

Società Italiana per il Gas S.p.A. - ITALGAS - Torino:

Tariffe gas metano con decorrenza 1° gennaio 2000 - Avviso di rettifica.

pag. 3369

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Pubblicazione data sorteggio commissione esaminatrice di pubblici concorsi.

pag. 3370

**Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli»
- Pordenone:**

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

[pag. 3371](#)

Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo (area giuridico amministrativa).

[pag. 3371](#)

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

[pag. 3371](#)

Comune di San Dorligo della Valle (Trieste):

Avviso di pubblico concorso per esami per la copertura di un posto di operaio altamente specializzato - muratore, manutentore stabili - V^a q.f.

[pag. 3371](#)

Comune di Trieste:

Concorso pubblico per il conferimento di 4 posti di «analista programmatore» - VII q.f.

[pag. 3372](#)

Comunità montana del Gemonese - Gemona del Friuli (Udine):

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di dirigente segretario generale. Avviso di revoca.

[pag. 3372](#)

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 ottobre 1999, n. 3062.

Contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti locali - Biennio economico 1998-1999. Autorizzazione alla stipula.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ed in particolare gli articoli 127 e 128, comma 1, con cui sono stati istituiti, rispettivamente, il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N.) di cui al citato articolo 127;

VISTO il D.P.G.R. n. 202/Pres. del 24 giugno 1999 con cui è stato nominato il Comitato direttivo;

VISTO l'articolo 128, comma 6, della legge regionale n. 13/1998, con cui è stato previsto che, in sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia proceda, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali;

VISTO il Titolo V della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 62;

VISTA la propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983 con la quale è stato individuato, quale prioritario argomento di contrattazione, la fissazione di un acconto sui futuri miglioramenti economici derivanti dalla contrattazione per il biennio economico 1998-1999, e con la quale sono stati altresì individuati - in attesa di procedere alla definizione delle direttive cui l'Agenzia dovrà attenersi nel corso della contrattazione, ai sensi del citato articolo 128, comma 5, della legge regionale n. 13/1998 - i relativi importi mensili lordi in ordine al personale della Regione e degli Enti locali per l'area non dirigenziale e le linee essenziali di intesa, cui improntare la stipula di detti accordi;

VISTO che in data 1 luglio 1999 le organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., F.N.E.L.-U.G.L., hanno sottoscritto due documenti costituenti accordi

stralcio recanti anticipazioni sui futuri miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio economico 1998-1999 relativi, rispettivamente, al personale della Regione e degli Enti locali, area non dirigenziale;

RITENUTO che i documenti medesimi - così come proposti - siano coerenti con le disposizioni e con le direttive contenute nella citata deliberazione n. 1983/1999;

VISTA la documentazione ed i prospetti contabili redatti dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale in collaborazione con la Direzione regionale per le autonomie locali e la Ragioneria generale;

RITENUTO che la spesa complessiva diretta ed indiretta degli acconti sui futuri miglioramenti economici per il personale regionale sia contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie fissate a bilancio;

RITENUTO altresì che la spesa complessiva diretta ed indiretta degli acconti sui futuri miglioramenti economici per il personale degli Enti locali trovi copertura - ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 52 della legge n. 29/1993, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 387/1998 - nei bilanci delle singole amministrazioni interessate, anche avuto riguardo agli stanziamenti effettuati dalla Regione con la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Finanziaria per il 1999) ed alle disponibilità finanziarie previste a titolo di concorso nella spesa dall'articolo 9 della legge regionale n. 25/1999;

RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione dei documenti contrattuali in argomento;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le considerazioni di cui in premessa si autorizza la sottoscrizione dei documenti concernenti gli accordi stralcio recanti anticipazioni sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio economico 1998-1999 relativo al personale della Regione e degli Enti locali, area non dirigenziale, che della presente deliberazione costituiscono parte integrante.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 62, comma 4, della legge regionale n. 18/1996.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Restituita con rapporto di certificazione positiva con precisazioni e raccomandazioni, come da deliberazioni della Corte dei Conti n. 42-DEL e n. 43-DEL del 26 novembre 1999, assunte al protocollo della Regione, Segreteria generale n. 21725/16734/SG-D e n. 21724/16734/SG-D del 27 dicembre 1999.

*Il Segretario Generale:
dott. Giovanni Bellarosa*

ALLEGATI

Comparto di contrattazione di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Contratto collettivo di lavoro del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia 1998-2001

Area non dirigenziale
Biennio economico 1998-1999

Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 127, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

Nel periodo contrattuale 1998-2001, in sede di prima applicazione ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998, è previsto che, nell'ambito del Comparto unico siano stipulati, con le procedure previste dalla medesima legge regionale, contratti collettivi distinti per il personale della Regione e delle autonomie locali, a loro volta suddivisi in area dirigenziale ed area non dirigenziale. Tali contratti collettivi dovranno, peraltro, essere ispirati ad un'ottica di graduale omogeneizzazione.

L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale ha adottato, in ossequio ai principi del pubblico impiego ed agli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali, con propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983.

In attuazione delle suddette direttive le parti concordano di procedere alla definizione del seguente accordo stralcio.

Articolo 1

(Linee di contrattazione)

1. Le parti si impegnano ad improntare la contrattazione collettiva alle linee e criteri generali desumibili dal documento allegato.

Articolo 2

(Acconto contrattuale per il biennio 1998-1999)

1. In attesa di procedere alla definizione degli aspetti economici riferiti al biennio contrattuale 1998-1999 e di

quelli giuridici riferiti al quadriennio 1998-2001, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il citato biennio 1998-1999.

2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1998 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti e con le decorrenze previste dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale	1 novembre 1998 Importo	1 luglio 1999 Importo
Commesso	40.000	90.000
Agente tecnico	45.000	100.000
Coadiutore-Guardia	45.000	110.000
Segretario-Maresciallo	55.000	120.000
Consigliere	60.000	130.000
Funzionario	60.000	140.000

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 ed integrata dalla legge regionale 1 aprile 1996, n. 19.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

5. Gli importi degli assegni personali, riassorbibili con i salari individuali di anzianità o con i futuri miglioramenti economici, sono ridotti in misura corrispondente agli acconti contrattuali di cui al comma 2, con effetto dall'1 novembre 1998 e dall'1 luglio 1999, all'atto dell'attribuzione dei suddetti.

Allegato

*Contenuti essenziali sui quali avviare
il confronto tra le parti*

a) Deve esser reso evidente e concreto il completamento della «privatizzazione» del rapporto di lavoro, già avviato almeno negli Enti locali, riconoscendo ai soggetti decisori pubblici (politici e tecnici, secondo le rispettive e diversificate competenze) i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, in particolare negli aspetti correlati all'individuazione degli obiet-

tivi e delle priorità, all'organizzazione interna delle strutture, alle dotazioni organiche, agli orari di lavoro, alla mobilità ordinaria e straordinaria e alla formazione e aggiornamento professionale, nell'ottica di una sempre più diffusa aziendalizzazione del sistema pubblico.

- b) Va innanzitutto riconosciuta la necessità di provvedere all'introduzione di un ordinamento professionale unico per la Regione e gli Enti locali, che sostituisca gli attuali inquadramenti e realizzi forme più flessibili di gestione delle risorse umane.
- c) Va perseguita la rapida sottoscrizione di accordi contrattuali validi per il periodo transitorio che si protrarrà fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro, C.C.R.L.
- d) In coerenza con quanto sopra vanno sviluppate le relazioni sindacali a livello di singola Amministrazione o Ente, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative quadro e contrattuali vigenti in un'ottica di flessibile partecipazione sindacale, quale momento di effettivo coinvolgimento del personale nei programmi di innovazione organizzativa, sviluppo e ristrutturazione organizzativa degli Enti. Vanno in tal senso definite chiare procedure di confronto, da potersi concludere in termini certi, salvaguardando negli Enti l'autonomia e la responsabilità degli organi di direzione politica e amministrativa nelle rispettive competenze.
- e) Nel caso particolare degli Enti privi di figure dirigenziali (la stragrande maggioranza dei Comuni nel quadro regionale), è operante la legge 191/1998, ma è significativo il condizionamento introdotto dai contenuti della preintesa contrattuale nazionale, in materia di ordinamento professionale, che tra l'altro prevede in tutti gli Enti locali un'area delle posizioni organizzative soggette a significative indennità di posizione e di risultato. L'impianto, certo di grande rilievo per la effettiva distinzione in tutti gli Enti locali tra compiti di indirizzo e gestione, assicura al singolo Ente una indubbia flessibilità organizzativa che spazza via la precedente impalcatura di regole centralistiche rigidamente precettive ed uniformi per tutte le situazioni, in un panorama invece che è di fatto enormemente articolato. In questa fase transitoria, l'accordo stralcio di cui al precedente punto c) potrebbe quantificare il budget massimo utilizzabile in ogni Ente per l'assegnazione delle indennità alle posizioni organizzative. Lo stesso provvedimento deve lasciare all'autonomia, di ogni ente l'assetto organizzativo ritenuto più funzionale, ma evitando per tali indennità piedi minimi obbligatori.
- f) La contrattazione decentrata non va considerata marginale e meramente attuativa delle scelte generali del contratto ma deve assumere il rilievo di strumento di grande flessibilità che le parti negoziali devono poter utilizzare per conseguire l'effettivo miglioramento dei servizi in una attività gestionale efficace ed

economica anche attraverso politiche di intervento mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane. Il C.C.R.L. dovrà pertanto indicare gli istituti che vanno affidati alla contrattazione decentrata e i relativi limiti anche di natura finanziaria. In particolare per quanto concerne il fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane, in esso dovranno confluire tutti i fondi aventi analoghe finalità previsti da leggi e/o contratti; le risorse di tale fondo non potranno essere distolte per scopi diversi.

- g) L'erogazione degli acconti, da quantificarsi in misura uguale per i dipendenti degli Enti locali e per quelli regionali, deve comunque porsi in una prospettiva non solo di omogeneità negli istituti riguardanti lo stato giuridico, ma anche di tendenziale perequazione sul piano delle retribuzioni tabellari, con l'accortezza di definire un importo che non certifichi le qualifiche funzionali esistenti, ma si rapporti ad alcune fasce o categorie meno rigide.
- h) Le risorse disponibili per il contratto regionale dei dipendenti degli Enti locali fanno riferimento all'ammontare del costo del C.C.N.L. avuto riguardo alla sua applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, da porre a carico dei bilanci degli Enti locali e a una integrazione aggiuntiva della Regione pari a lire 10 miliardi.

La Delegazione di parte sindacale:

F.P. - C.G.I.L.: Belci
 F.I.S.T. - C.I.S.L.: Tonino - Verdoliva
 U.I.L. E.E.LL.: Vindigni
 C.I.S.A.L. - F.I.A.L.P.: . . . / . . .

Comparto di contrattazione di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Contratto collettivo di lavoro del personale delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia 1998-2001

Area non dirigenziale
 Biennio economico 1998-1999

Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 127, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

Nel periodo contrattuale 1998-2001, in sede di prima applicazione ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998, è previsto che, nell'ambito del Comparto unico siano stipulati, con le procedure previ-

ste dalla medesima legge regionale, contratti collettivi distinti per il personale della Regione e delle autonomie locali, a loro volta suddivisi in area dirigenziale ed area non dirigenziale. Tali contratti collettivi dovranno, peraltro, essere ispirati ad un'ottica di graduale omogeneizzazione.

L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale ha adottato, in ossequio ai principi del pubblico impiego ed agli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali, con propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983.

In attuazione delle suddette direttive le parti concordano di procedere alla definizione del seguente accordo stralcio.

Articolo 1

(Linee di contrattazione)

1. Le parti si impegnano ad improntare la contrattazione collettiva alle linee i criteri generali desumibili dal documento allegato.

2. In particolare, le parti, nello spirito del protocollo d'intesa di data 19 marzo 1999, concordano di avviare a partire dal 7 luglio 1999 un confronto tendente alla sottoscrizione, così come previsto nelle direttive della Giunta regionale del 17 giugno 1999, di un accordo stralcio valido per il periodo transitorio, che si protrarrà fino alla sottoscrizione del C.C.R.L., che recepisca le parti del C.C.N.L. Regioni/Enti locali 1998-2001 che vengono concordemente giudicate immediatamente applicabili agli Enti locali, purché coerenti con i contenuti del documento allegato al presente contratto.

Articolo 2

(Acconto contrattuale per il biennio 1998-1999)

1. In attesa di procedere alla definizione degli aspetti economici, riferiti al biennio contrattuale 1998-1999 e di quelli giuridici riferiti al quadriennio 1998-2001, sono attribuiti ai dipendenti delle autonomie locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, i seguenti benefici, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il citato biennio 1998-1999.

2. Al personale delle autonomie locali in servizio alla data dell'1 gennaio 1998 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti e con le decorrenze previste

dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale	1 novembre 1998 Importo	1 luglio 1999 Importo
2 ^a	40.000	90.000
3 ^a	40.000	90.000
4 ^a	45.000	100.000
5 ^a	45.000	110.000
6 ^a	55.000	120.000
7 ^a	60.000	130.000
8 ^a	60.000	140.000

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e rientrano nella base imponibile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

Allegato

*Contenuti essenziali sui quali avviare
il confronto tra le parti*

- a) Deve esser reso evidente e concreto il completamento della «privatizzazione» del rapporto di lavoro, già avviato almeno negli Enti locali, riconoscendo ai soggetti decisori pubblici (politici e tecnici, secondo le rispettive e diversificate competenze) i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, in particolare negli aspetti correlati all'individuazione degli obiettivi e delle priorità, all'organizzazione interna delle strutture, alle dotazioni organiche, agli orari di lavoro, alla mobilità ordinaria e straordinaria e alla formazione e aggiornamento professionale, nell'ottica di una sempre più diffusa aziendalizzazione del sistema pubblico.
- b) Va innanzitutto riconosciuta la necessità di provvedere all'introduzione di un ordinamento professionale unico per la Regione e gli Enti locali, che sostituisca gli attuali inquadramenti e realizzi forme più flessibili di gestione delle risorse umane.
- c) Va perseguita la rapida sottoscrizione di accordi contrattuali validi per il periodo transitorio che si protrarrà fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro, C.C.R.L.
- d) In coerenza con quanto sopra vanno sviluppate le relazioni sindacali a livello di singola Amministrazione o Ente, in armonia con quanto previsto dalle di-

sposizioni normative quadro e contrattuali vigenti in un'ottica di flessibile partecipazione sindacale, quale momento di effettivo coinvolgimento del personale nei programmi di innovazione organizzativa, sviluppo e ristrutturazione organizzativa degli Enti. Vanno in tal senso definite chiare procedure di confronto, da potersi concludere in termini certi, salvaguardando negli Enti l'autonomia e la responsabilità degli organi di direzione politica e amministrativa nelle rispettive competenze.

- e) Nel caso particolare degli Enti privi di figure dirigenziali (la stragrande maggioranza dei Comuni nel quadro regionale), è operante la legge 191/1998, ma è significativo il condizionamento introdotto dai contenuti della preintesa contrattuale nazionale, in materia di ordinamento professionale, che tra l'altro prevede in tutti gli Enti locali un'area delle posizioni organizzative soggette a significative indennità di posizione e di risultato. L'impianto, certo di grande rilievo per la effettiva distinzione in tutti gli Enti locali tra compiti di indirizzo e gestione, assicura al singolo Ente una indubbia flessibilità organizzativa che spazza via la precedente impalcatura di regole centralistiche rigidamente precettive ed uniformi per tutte le situazioni, in un panorama invece che è di fatto enormemente articolato. In questa fase transitoria, l'accordo stralcio di cui al precedente punto c) potrebbe quantificare il budget massimo utilizzabile in ogni Ente per l'assegnazione delle indennità alle posizioni organizzative. Lo stesso provvedimento deve lasciare all'autonomia di ogni ente l'assetto organizzativo ritenuto più funzionale, ma evitando per tali indennità piedi minimi obbligatori.
- f) La contrattazione decentrata non va considerata marginale e meramente attuativa delle scelte generali del contratto ma deve assumere il rilievo di strumento di grande flessibilità che le parti negoziali devono poter utilizzare per conseguire l'effettivo miglioramento dei servizi in una attività gestionale efficace ed economica anche attraverso politiche di intervento mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane. Il C.C.R.L. dovrà pertanto indicare gli istituti che vanno affidati alla contrattazione decentrata e i relativi limiti anche di natura finanziaria. In particolare per quanto concerne il fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane, in esso dovranno confluire tutti i fondi aventi analoghe finalità previsti da leggi e/o contratti; le risorse di tale fondo non potranno essere distolte per scopi diversi.
- g) L'erogazione degli acconti, da quantificarsi in misura uguale per i dipendenti degli Enti locali e per quelli regionali, deve comunque porsi in una prospettiva non solo di omogeneità negli istituti riguardanti lo stato giuridico, ma anche di tendenziale perequazione sul piano delle retribuzioni tabellari, con l'accortezza di definire un importo che non certifichi le qualifiche funzionali esistenti, ma si rapporti ad alcune fasce o categorie meno rigide.

h) Le risorse disponibili per il contratto regionale dei dipendenti degli Enti locali fanno riferimento all'ammontare del costo del C.C.N.L. avuto riguardo alla sua applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, da porre a carico dei bilanci degli Enti locali e a una integrazione aggiuntiva della Regione pari a lire 10 miliardi.

La Delegazione di parte sindacale:

F.P. - C.G.I.L.: Belci
 F.I.S.T. - C.I.S.L.: Tonino
 U.I.L. E.E.L.L.: Vindigni
 C.I.S.A.L. - F.I.A.L.P.: . . . / . . .
 U.G.L. - F.N.E.L.: Fabbri

DICHIARAZIONE A VERBALE

F.P. C.G.I.L. F.I.S.T. - C.I.S.L. - U.I.L. E.E.L.L. sottoscrivono i contratti collettivi di lavoro del personale della Regione e degli Enti Locali con riserva sulla rappresentatività delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente firmatarie e, precisamente, C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. e U.G.L.

BELCI
 TONINO
 VINDIGNI

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
 VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2 0 0 0

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 11 febbraio 2000, n. 039/Pres.

Adozione dell'Accordo di programma ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» nel Comune di Grado al fine della realizzazione del distretto socio-sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), il quale - specularmente all'articolo 27 della legge n. 142/1990 - prevede l'adozione di un Accordo di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi di intervento di interesse pubblico che richiedono per la loro completa rea-

lizzazione il coordinamento di più soggetti pubblici e privati;

RILEVATO che con deliberazione n. 53 del 30 settembre 1998, il Consiglio comunale di Grado ha approvato il documento d'intesa fra l'Amministrazione Regionale, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», l'Agenzia regionale della sanità ed il Comune di Grado, riguardante la realizzazione del Distretto sanitario di Grado, collocato nella parte retrostante del sito di via Marchesini, tramite appositi interventi di carattere edilizio ed urbanistico che consentano di destinare il predetto complesso all'uso sanitario di cui trattasi e che, con lo stesso atto consigliare, il Sindaco è stato incaricato di promuovere, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le Amministrazioni interessate all'attuazione dell'intervento suesposto, apposito Accordo di Programma al fine di assicurare l'idoneo coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, i finanziamenti e ogni ulteriore connesso adempimento;

ATTESO che, in esecuzione all'indirizzo consiliare - con nota prot. n. 28731 del 1° ottobre 1998 - il Sindaco richiedeva l'attivazione dell'Accordo di cui trattasi, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, all'Agenzia e alla Direzione regionale alla sanità e alle politiche sociali, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» e, nel contempo, veniva attivato un gruppo formato da tecnici dell'Azienda per i servizi sanitari e del Comune per affrontare i problemi di ordine sanitario ed urbanistici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 139 del 22 gennaio 1999 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato incaricato di convocare la conferenza dei servizi tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla realizzazione del Distretto sanitario di Grado e con la quale si rilevava «che, nella fattispecie, sussistono i presupposti di cui al citato articolo 52 della legge regionale n. 52/1991, in quanto la realizzazione del Distretto sanitario di Grado riguarda fasi di progettazione di massima dell'opera con l'acquisizione dei connessi pareri ed autorizzazioni, nonché fasi esecutive di progettazione definitiva e di esecuzione dell'opera e di reperimento dei finanziamenti, che dovrebbero avere per oggetto specifico il coordinamento delle azioni di tutti i soggetti pubblici interessati all'intervento con determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento e ogni altro correlato adempimento, così come richiesto dall'articolo 52 medesimo»;

RILEVATO che gli interventi previsti dallo stipulando Accordo di Programma sono risultati difformi dalle previsioni del vigente P.R.G.C. per cui è risultata necessaria la redazione di apposita variante;

RILEVATO, altresì, che allo scopo l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» ha incaricato la Cooproggetti, di Pordenone, della redazione della variante urbanistica che preveda:

- per l'isolato n. 6 (ex dispensario) il cambio di destinazione d'uso a residenza con indice fondiario pari a mc/mq 2.5;
- per parte dell'isolato n. 31 (ex Ospedale) la scissione del fabbricato in due parti: quella prospiciente via Marchesini da destinare ad Uffici e quella prospiciente via Fiume da destinare a Distretto sanitario;

variante questa stessa redatta nel mese di maggio 1999, aggiornata nel mese di luglio 1999 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

ISOLATO 6:

1. Estratto P.R.G. variante, Planimetria d'inquadramento, estratto catastale.
2. Stato di fatto: rilievo lotto, piante, prospetti, sezioni.
3. Zonizzazione - Limiti d'intervento.
4. Norme tecniche di attuazione.
5. Relazione.

ISOLATO 31 (parte):

1. Estratto P.R.G. variante, Planimetria d'inquadramento, estratto catastale.
2. Stato di fatto: rilievo lotto, reti tecnologiche, piante.
3. Stato di fatto: prospetti, sezioni.
4. Zonizzazione - Limiti d'intervento.
5. Limiti d'intervento - Profili.
6. Norme tecniche di attuazione.
7. Relazione.

ATTESO che in occasione della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 28 luglio 1999, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, dal Sindaco del Comune di Grado e dal Direttore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» l'Accordo di programma tra la Regione, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» nel Comune di Grado, al fine della realizzazione del Distretto socio-sanitario;

RILEVATO, altresì, quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 52/1991, commi 4° - 5° e 6°, e cioè che:

- a) l'Accordo di programma, qualora adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale «determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumen-

ti urbanistici comunali, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato»;

- b) in una tale evenienza, «all'Accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per il P.R.P.C., di cui all'articolo 44, relativamente all'ambito oggetto dell'Accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al P.R.G.C. relativamente ad un congruo intorno»;
- c) in una tale evenienza, «l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza dell'Accordo di programma» e - quindi - nel caso di specie entro e non oltre il 27 agosto 1999;

PRESO atto che con deliberazione n. 28 del 20 agosto 1999 del Consiglio comunale di Grado avente per oggetto «Ratifica Accordo di programma per la realizzazione del distretto socio sanitario di Grado», il Consiglio comunale medesimo ha deliberato «di ratificare ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 novembre 1997, n. 34) l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per la realizzazione del Distretto socio-sanitario di Grado e ciò in quanto l'Accordo stesso comporta variazione degli strumenti urbanistici comunali»;

RILEVATO che, per quanto concerne il relativo onere finanziario il costo complessivo dell'opera è di lire 7.200 milioni e che dall'accordo medesimo si evince che «La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a rendere disponibili, quale anticipazione del ricavo derivante da alienazione e secondo le modalità previste, le risorse di cui all'articolo 4, punto 29, della legge regionale n. 4/1999, nonché ulteriori risorse in conto capitale nel limite massimo di lire 1 miliardo nell'ambito della quota di riserva dei fondi per investimenti in sanità del bilancio regionale 1999, qualora il programma degli interventi evidenzii costi superiori alle attuali disponibilità aziendali»;

ATTESO che, con deliberazione n. 185 dell'1 febbraio 2000, la Giunta regionale ha preso atto dell'Accordo di programma - stipulato in data 28 luglio 1999 dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, dal Sindaco del Comune di Grado e dal Direttore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - tra la Regione, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà di quest'ultima siti nel Comune di Grado, al fine di consentire la realizzazione del Distretto socio-sanitario e, nel contem-

po ha incaricato il Presidente della Giunta regionale di adottare, con proprio formale decreto, l'Accordo di programma predetto affinché - in osservanza a quanto esplicitamente previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 52/1991, comma 4, - l'adozione dell'Accordo medesimo comporti anche «le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali ...»;

DECRETA

- È adottato l'Accordo di programma - stipulato in data 28 luglio 1999 dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, dal Sindaco del Comune di Grado e dal Direttore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - tra la Regione, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà di quest'ultima siti nel Comune di Grado, al fine di consentire la realizzazione del Distretto socio-sanitario.
- In osservanza di quanto esplicitamente previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 52/1991, comma 4, l'adozione del predetto Accordo determina le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali.
- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 febbraio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 marzo 2000.
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 83.*

Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Grado e l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» per l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» nel Comune di Grado al fine della realizzazione del distretto socio-sanitario.

PREMESSO che:

- il Piano sanitario regionale, di cui alla legge regionale n. 28/1985, prevedeva la riconversione del Presidio ospedaliero di Grado in struttura ambulatoriale distrettuale;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 770 del 23 febbraio 1996, ha, tra l'altro, approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 12/1994, l'ordinanza n. 1261 del 31 maggio 1995

dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» con la quale sono stati definiti gli ambiti territoriali e l'organizzazione dei distretti presenti sul territorio di competenza dell'azienda, tra i quali il Distretto «Basso Isontino» con sede a Grado;

- in data 14 ottobre 1997 è stato sottoscritto un documento d'intesa fra l'Amministrazione regionale, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», l'Agenzia regionale della sanità, il Comune di Grado e la rappresentanza dei capigruppo del Consiglio comunale di Grado, allegato al presente Accordo, al quale ha fatto seguito il documento d'intesa siglato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» e dal Comune di Grado in data 29 aprile 1998;
 - in data 30 settembre 1998 il Consiglio comunale di Grado ha approvato lo schema di documento d'intesa tra l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», l'Agenzia regionale della sanità ed il Comune, allegato al presente Accordo;
 - l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» ha elaborato una propria strategia operativa definendo la possibilità di dismettere l'edificio posto in via San Pietro Dorio, già destinato a servizi sanitari ed attualmente inutilizzato, e di inserire conseguentemente lo stesso ed il terreno di pertinenza tra i beni disponibili dell'Azienda;
 - lo studio di fattibilità, predisposto dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» ed esaminato dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Grado nella seduta del 29 marzo 1999, ha definito una articolazione dei volumi esistenti presso l'ex presidio ospedaliero di Grado, sito in via Marchesini, n. 33, secondo la quale la parte posteriore (prospiciente via Fiume) dovrà essere destinata ad attività sanitaria e la parte anteriore (prospiciente via Marchesini), non essendo funzionale alla utilizzazione per fini sanitari, può essere destinata ad attività non sanitarie previa la demolizione di alcune parti e la realizzazione di una nuova viabilità;
 - a tale fine si rende necessario modificare la destinazione urbanistica dell'area di via Marchesini, in modo da consentirne anche la utilizzazione ad uffici amministrativi locali, e dell'area di via San Pietro Dorio a «zona residenziale di completamente B» in modo da renderla omogenea con quelle limitrofe;
 - ai sensi dell'articolo 131, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni gli interventi non rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 431/1985 (legge Galasso);
- PRESO ATTO che sono allegati al presente Accordo gli elaborati previsti dall'articolo 52 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni per la definizione delle modalità attuative delle norme urbanistiche sia per l'area di via Marchesini (isolato 31 - par-

te) che per quella di via San Pietro Dorio (isolato 6), nonché la documentazione tecnica di variante al vigente P.R.G.C., in quanto l'approvazione del presente atto costituisce variante urbanistica ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» e il Comune di Grado convengono, per le parti di rispettiva competenza, quanto segue:

1. la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia s'impegna:

- ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 49/1996, il Direttore generale dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» a trasferire l'immobile ed il terreno di pertinenza di via San Pietro Dorio, attualmente a destinazione d'uso sanitaria, nella categoria dei beni disponibili dell'Azienda;
- a rendere disponibili, quale anticipazione del ricavo derivante da alienazione e secondo le modalità previste, le risorse di cui all'articolo 4, punto 29, della legge regionale n. 4/1999, nonché ulteriori risorse in conto capitale nel limite massimo di lire 1 miliardo nell'ambito della quota di riserva dei fondi per investimenti in sanità del Bilancio regionale 1999, qualora il programma degli interventi evidenzii costi superiori alle attuali disponibilità aziendali;
- all'approvazione del presente Accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per gli effetti della variante urbanistica come previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune di Grado s'impegna:

- al rilascio di tutti gli atti urbanistico-edilizi necessari per la realizzazione del distretto socio-sanitario, nonché ad attivarsi per il tempestivo rilascio di quelli di competenza degli altri Enti preposti, compresi eventuali diritti d'uso di aree destinate a parcheggi ed accessi al distretto;
- al trasferimento delle sale mortuarie poste in via L. da Vinci presso l'ex presidio ospedaliero nella sede cimiteriale e ciò compatibilmente con la realizzazione dei lavori di costruzione della nuova sede distrettuale;
- al reperimento di eventuali locali necessari per il trasferimento temporaneo di attività durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, che si svolgeranno in uno o più lotti in base ai progetti che saranno predisposti e, comunque, in un tempo massimo di 30

mesi; l'onere per l'occupazione di tali locali sarà a carico dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;

- ad intervenire con fondi propri nel completamento delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano che interessano il tratto di strada che verrà realizzato nell'ambito dei lavori di ristrutturazione.

3. L'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» s'impegna:

- al mantenimento nel territorio di Grado dei servizi sanitari esistenti ed alla attuazione di quelli previsti nel documento d'intesa tra Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» e Comune di Grado del 29 aprile 1998, nonché all'attivazione degli altri servizi aggiuntivi previsti nella delibera del Consiglio comunale di Grado del 30 settembre 1998 e di seguito richiamati, per le discipline e le quantità commisurate agli effettivi bisogni sanitari degli utenti, garantendo la qualità professionale delle prestazioni, la sicurezza degli utenti e la coerenza tra costi e benefici;
 - Primo Soccorso (24 ore su 24 ore) per tutto l'anno; astanteria; guardia turistica; sala prelievi; servizio di radiologia; Ambulatori: cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, fisiatria, oculistica, ortopedia, ostetricia-ginecologia, otorinolaringoiatria; centro per la raccolta del sangue; servizi di dialisi;
 - Servizi di base: servizi sociali; attività amministrative distrettuali; centro unico di prenotazione (C.U.P.); assistenza domiciliare integrata (A.D.I.); il primo soccorso assicurato dall'ambulanza collegata al «118», dall'auto medicalizzata e dall'eliambulanza, con il dovuto potenziamento estivo con ambulanza supplementare per 12 ore;
 - Servizi specialistici del Servizio veterinario, del Dipartimento di prevenzione (igiene, medicina legale, vaccinazioni ...), del Dipartimento età evolutiva e prevenzione handicap, del consultorio familiare, del Centro di igiene mentale (C.I.M.), del Servizio tossicodipendenze (SERT), Dipartimento dei servizi di rete (spedalizzazione domiciliare);
 - il Poliambulatorio specialistico dovrà inoltre garantire i Servizi di odontostomatologia e di urologia;
 - all'attivazione di 20 posti letto di RSA nell'ambito del territorio del Comune di Grado per soggetti che necessitano di assistenza sanitaria a scopo riabilitativo nonché per soggetti lungodegenti e terminali, con priorità per i residenti a Grado, che a giudizio dell'Unità Distrettuale di valutazione che dispone il ricovero, presentano bisogni compatibili con gli standards assistenziali di una RSA;
- a predisporre entro 6 mesi dalla data del presente Accordo tutte le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive necessarie per bandire le gare, affidare l'esecuzione delle opere ed eseguire le previste collaudazioni;

- a concedere ad Enti e/o organizzazioni pubbliche nella forma giuridica ritenuta utile, le superfici edilizie di via Marchesini non necessarie per lo svolgimento dei servizi sanitari previsti ai punti precedenti, con l'impegno che le somme ricavate dalla messa a reddito degli immobili verranno utilizzate nell'ambito della attività della Azienda, esclusivamente nel territorio di Grado;
- a cedere, all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del Distretto sanitario, il sedime e le opere realizzate per la viabilità pubblica, nell'area di congiunzione tra il fabbricato di via Marchesini e quelli di via Fiume, al Comune di Grado che ne assumerà gli oneri di manutenzione;
- qualora la parte destinata ad uffici pubblici non dovesse essere utilizzata da Enti terzi, a concedere gli stessi, se richiesti, in locazione al Comune, a Enti ovvero ad Associazioni, d'intesa con il Comune, con modalità da definirsi e alle quotazioni di mercato.

Alla vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma viene nominato un collegio composto da:

- l'Assessore alla sanità e alle politiche sociali in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente del collegio;
- il Sindaco del Comune di Grado;
- un rappresentante del Consiglio comunale del Comune di Grado;
- il Direttore generale della Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;
- il Responsabile del distretto socio-sanitario «Basso Isontino».

I seguenti documenti sono allegati e costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma:

- modalità attuative delle norme urbanistiche attinenti alle aree poste in via Marchesini (isolato 31 - parte);
- modalità attuative delle norme urbanistiche attinenti alle aree poste in via san Pietro Dorio (isolato 6);
- variante urbanistica della destinazione d'uso dell'isolato 31 - parte e dell'isolato 6;
- asseverazione geologica ai sensi della legge regionale n. 27/1988;
- documenti d'intesa di data 14 ottobre 1997 e di data 29 aprile 1998;
- delibera del Consiglio comunale di Grado di data 30 settembre 1998;
- convenzione tra l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» e l'Ospizio Marino per l'attivazione dei posti letto di RSA;
- piano finanziario degli interventi;
- cronogramma delle tempistiche di esecuzione dei lavori;

- bozza del contratto di esecuzione dei lavori sotto forma di «general contract».

Trieste, 28 luglio 1999

Il Presidente della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia:
Roberto Antonione

L'Assessore regionale alla Pianificazione territoriale,
all'ambiente, alla protezione civile
e alla ricostruzione:
Paolo Ciani

L'Assessore regionale alla sanità
e alle politiche sociali:
dott. Aldo Ariis

Il Sindaco del Comune di Grado:
Roberto Marin

Il Direttore generale dell'Azienda per
i servizi sanitari n. 2 «Isontina»:
dott. Gianbattista Baratti

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

(omessi elaborati tecnici e documentazione allegati all'Accordo di programma depositati agli atti)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 febbraio 2000, n. 042/Pres.

Legge regionale 3/1998, articolo 16. Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, che ai commi dal 47 al 50 reca disposizioni per la concessione di contributi - nella misura massima di un milione - a favore delle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a lire 50 milioni e che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici;

RILEVATO che il testo normativo stabilisce che ai fini dell'ammissione ai contributi in questione, si deve tenere conto anche del merito scolastico;

CONSIDERATO che il testo medesimo prevede che la concessione dei contributi regionali possa avvenire per il tramite degli enti locali e rinvia, per la fissazione di modalità, limiti e criteri di ammissione nonché per le

modalità di presentazione delle domande e di erogazione e rendicontazione dei contributi concessi, alla definizione di un Regolamento da emanarsi previo parere della competente Commissione consiliare;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento, sostitutivo di quello adottato, con riferimento all'anno scolastico 1998/1999, con il precedente D.P.G.R. n. 0373/Pres. del 23 ottobre 1998, registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 1998, Registro 2, foglio 121;

SENTITA la predetta Commissione consiliare permanente nella seduta del 5 ottobre 1999;

RITENUTO di accogliere le modifiche ed integrazioni suggerite dalla Commissione stessa sul testo di Regolamento predisposto dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale;

SENTITO il competente Comitato dipartimentale che nella seduta del 15 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 3174 del 15 ottobre 1999 come successivamente modificata con delibera n. 202 dell'1 febbraio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 febbraio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 marzo 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 81.*

Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola

secondaria superiore previsti dall'articolo 16, commi 47 e 48 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (come modificato dall'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22)

Articolo 1

Oggetto dell'intervento regionale

1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute, nel corso di ciascun anno scolastico, per gli oneri di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo, dagli studenti che frequentano la scuola secondaria superiore e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di contributi finanziari, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate.

Articolo 2

Soggetti destinatari

1. Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente Regolamento, è destinato alle famiglie meno abbienti che hanno, al proprio interno, studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria superiore.

Articolo 3

Requisiti di ammissibilità

1. Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di reddito: il reddito imponibile complessivo, costituito dalla somma di tutti i redditi imponibili percepiti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare e riferito all'anno solare precedente all'anno scolastico cui si riferisce il contributo richiesto, non deve superare la cifra di 50 milioni di lire.
- b) requisiti di merito: gli studenti per i quali viene richiesto il contributo devono avere conseguito la promozione, nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo.

Articolo 4

Misura del contributo

1. L'importo del contributo è fissato in lire 300.000 per studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede è ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, l'importo è fissato in lire 400.000 e, qualora la distanza della residenza dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, in lire 500.000.

2. Gli importi suindicati vengono aumentati rispettivamente a lire 360.000, 480.000 e 600.000 per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo è inferiore a lire 30 milioni.

3. In nessun caso il contributo può superare il limite di 1 milione di lire per ciascun nucleo familiare.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è formulata da un genitore, o dallo studente interessato se maggiorenne, e va presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza del nucleo familiare.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, che attesta :

- a) la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante all'anagrafe del Comune di appartenenza;
- b) la distanza tra la residenza e la sede della scuola frequentata dallo studente per il quale viene richiesto il contributo;
- c) il reddito familiare, corrispondente alla somma del reddito imponibile percepito da tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi (modelli 101 e 102 rilasciati dai sostituti di imposta, modello della propria dichiarazione dei redditi);
- d) la regolare iscrizione dello studente all'istituto scolastico frequentato;
- e) il possesso dei requisiti di merito indicati all'articolo 3.

Articolo 6

Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi

1. Le Province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare.

2. Gli elenchi vengono trasmessi alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura che provvede alla approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle Province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori.

Articolo 7

Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione regionale, i sensi dell'articolo

11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, procede a idonei controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo 5. Ad avvenuta erogazione dei contributi, le Province presentano alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura, a titolo di rendiconto, l'elenco dei beneficiari delle somme effettivamente pagate e quietanzate.

Articolo 8

Riduzione della misura del contributo in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno.

1. Qualora l'importo complessivo dei contributi dovuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi stessi sono corrisposti in misura intera nel caso di studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo è inferiore a 30 milioni nonché di studenti che hanno conseguito la promozione senza debiti formativi; nei rimanenti casi la misura del contributo unitario per studente viene proporzionalmente ridotta al livello necessario a consentire la pari copertura delle relative domande.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
9 marzo 2000, n. 073/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 52, comma 4. Approvazione dell'Accordo di programma per la definizione dell'area di competenza del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 15 del 14 gennaio 2000, ha approvato la bozza di Accordo di programma per la definizione dell'area di competenza del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone ed ha incaricato l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale di stipulare l'Accordo di programma stesso;

VISTO l'Accordo di programma, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la definizione dell'area di competenza del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, stipulato in data 17 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale Paolo Ciani, dal Presidente del Consorzio per il Nucleo

di industrializzazione della Provincia di Pordenone Giampiero Calligaro, dai Sindaci dei comuni di Cimolais (Gino Bertolo), Erto e Casso (Sebastiano Corona), Maniago (Emilio Di Bernardo) e Montereale Valcellina (Nevio Alzetta), dal Vicesindaco del Comune di Claut Marcello Martini (delegato dal Sindaco con nota n. 521 senza data) e dall'Assessore del Comune di Meduno Giandomenico Rossi (delegato dal Sindaco con nota senza numero di data 14 febbraio 2000);

RITENUTO di condividere le finalità proprie dell'Accordo di programma in argomento, così come puntualmente espresse al relativo articolo 2, e di approvare pertanto l'accordo stesso, il cui testo viene a far parte integrante e contestuale del presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3;

VISTO l'articolo 6 comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 25 febbraio 2000;

DECRETA

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante e contestuale, l'Accordo di programma, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la definizione dell'area di competenza del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, stipulato in data 17 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, dal Presidente del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, dai Sindaci dei Comuni di Cimolais, Erto e Casso, Maniago e Montereale Valcellina, dal Vicesindaco del Comune di Claut e dall'Assessore del Comune di Meduno;

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; nella pubblicazione saranno omessi gli elaborati tecnici, allegati all'Accordo di programma, depositati in copia presso il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone ed i singoli Comuni interessati e a libera visione del pubblico.

Trieste, 9 marzo 2000

ANTONIONE

Accordo di programma per la definizione dell'area di competenza del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone

Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore alla pianificazione territoriale sig. Paolo Ciani.

Il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, rappresentato dal Presidente arch. Giampiero Calligaro.

Il Comune di Maniago, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Emilio Di Bernardo.

Il Comune di Cimolais, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Gino Bertolo.

Il Comune di Claut, rappresentato dal Vicesindaco pro tempore sig. Marcello Martini.

Il Comune di Erto e Casso, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Sebastiano Corona.

Il Comune di Meduno, rappresentato dall'Assessore sig. Giandomenico Rossi.

Il Comune di Montereale-Valcellina, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Nevio Alzetta.

PREMESSO che:

- il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone ha presentato il progetto di Piano infraregionale relativo ad un'area in Comune di Maniago;
- lo stesso Consorzio ha prodotto delle integrazioni al suddetto Piano costituite da una relazione e da allegati grafici atti ad individuare tutte le aree di competenza del Consorzio stesso;
- il Decreto Ministeriale 17 novembre 1964 individua l'ambito comprensoriale costituito dai Comuni di: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale-Valcellina, Vivaro;
- l'articolo 19 bis della legge 11 novembre 1963, n. 1457, e successive modifiche ed integrazioni, dispone che le aree dei Nuclei di industrializzazione vengano determinate con provvedimento delle rispettive regioni, previa consultazione dei comuni interessati, e che le aree stesse possano essere costituite da più sedi di agglomerazione;
- le perimetrazioni delle sedi di agglomerazione industriale riguardano, allo stato attuale, i Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Maniago, Meduno, Montereale-Valcellina e sono state effettuate con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 025 dell'1 febbraio 1999 (Claut e Cimolais), n. 026 dell'1 febbraio 1999 (Erto e Casso), n. 024 e n. 029 dell'1 febbraio 1999 (Maniago), n. 027 dell'1 febbraio 1999 (Meduno) e n. 028 dell'1 febbraio 1999 (Montereale-Valcellina);

- la condizione morfologica delle zone montane è particolare, per cui i Comuni facenti parte del Consorzio costituiscono un sistema integrato con il Comune di Maniago;
- il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, già Ente pubblico economico ai sensi della legge regionale 5 settembre 1995, articolo 1, è attualmente soggetto alla disciplina normativa di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3/1999, il Consorzio è titolare di funzioni di pianificazione territoriale, per il perseguimento dei fini istituzionali, limitatamente agli «ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale», individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali;
- ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del P.U.R. gli «ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale» corrispondono, nella classificazione delle aree da effettuarsi con i piani di grado subordinato al P.U.R., alle zone omogenee D1;
- l'articolo 52 della legge regionale 52/1991 prevede, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di interesse pubblico che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici e privati, la conclusione di un «Accordo di programma» fra i vari soggetti interessati.

TUTTO ciò premesso, i sottoscritti in rappresentanza degli Enti sopra indicati convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente «Accordo di programma», che viene qui formulato e sottoscritto ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, dai Sindaci dei Comuni di Maniago, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Meduno, Montereale-Valcellina e dal Presidente del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Articolo 2

Le finalità del presente Accordo sono rappresentate dalla necessità di:

- 1) dare attuazione alla legge regionale 3/1999 per gli aspetti concernenti la pianificazione e la programmazione economica;
- 2) puntualizzare il perimetro dell'ambito dell'agglomerato industriale d'interesse regionale individuato dal

P.U.R. per l'area afferente il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone;

- 3) definire i reciproci impegni dei Comuni interessati e del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone riguardo agli strumenti di pianificazione rispettivamente comunali ed infra-regionale;
- 4) di accertare la compatibilità, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3/1999 e all'articolo 51 della legge regionale 52/1991, del piano infraregionale che riguarda un'area in Comune di Maniago che rientra nel perimetro del N.I.P.

Articolo 3

La Regione precisa che per zona programmatica del P.U.R., relativa all'ambito del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, si intende quella afferente al Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, come specificatamente riportato nella cartografia allegata, e che i Comuni interessati dalla suddetta zona programmatica sono i seguenti: Cimolais, Claut, Erto e Casso, Meduno, Montereale-Valcellina, Maniago.

Articolo 4

I Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Meduno, Montereale-Valcellina si impegnano a predisporre le varianti ai rispettivi strumenti urbanistici generali comunali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, al fine di rendere compatibili le zone omogenee a carattere industriale/artigianale in cui sono annoverate le aree di competenza del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone con le finalità proprie delle zone programmatiche di interesse regionale del P.U.R.

Articolo 5

Il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone si impegna a predisporre gli adempimenti di natura pianificatoria di cui alla legge regionale 3/1999 relativi ai Comuni di Cimolais, Claut, Erto e Casso, Maniago, Meduno, Montereale-Valcellina, facenti parte della zona programmatica come sopra specificato.

Articolo 6

Si accerta la compatibilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3/1999 e dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 52/1991, tra le previsioni del piano infraregionale dell'area in Comune di Maniago e lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune stesso approvato con delibera del Consiglio co-

munale n. 139 del 21 dicembre 1998 di cui è stata confermata con modifiche l'esecutività con il D.P.G.R. n. 0103/Pres. del 12 aprile 1999.

Articolo 7

La vigilanza sul presente «Accordo di programma» sarà esercitata da un Collegio presieduto dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale e composto dai Sindaci dei Comuni interessati e dal Presidente del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone o da rappresentanti dei medesimi.

I membri del Collegio potranno farsi assistere, nel corso della riunione, dai Dirigenti facenti parte delle rispettive amministrazioni, all'uopo incaricati.

Articolo 8

L'«Accordo di programma» ha durata di trentasei mesi dalla data di sua entrata in vigore e può venire modificato per concorde volontà dei partecipanti su iniziativa del Collegio di vigilanza di cui al precedente articolo.

Articolo 9

Il presente «Accordo di programma» approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 17 febbraio 2000

Paolo Ciani
Giampiero Calligaro
Emilio Di Bernardo
Gino Bertolo
Marcello Martini
Sebastiano Corona
Giandomenico Rossi
Nevio Alzetta

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 marzo 2000, n. 096/Pres.

Legge regionale 52/1991, articolo 116. Rideterminazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in materia di abusi edilizi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 «norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 116 che, al comma 2, rimette al Presidente della Giunta regionale il compito di adeguare annualmente, entro il 31 marzo, le sanzioni pecuniarie da applicare in materia di abusi edilizi, in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT, riferita al mese di gennaio;

RILEVATO che l'indice ISTAT ufficiale del mese di gennaio 2000 presenta una variazione del 2,2%, salvo future rettifiche di cui al Bollettino ufficiale statistico;

DECRETA

Articolo 1

Le sanzioni pecuniarie in materia di abusi edilizi di cui alla legge regionale n. 52/1991 sono elevate del 2,2%.

Articolo 2

L'applicazione degli importi aggiornati decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
22 marzo 2000, n. 097/Pres.

Legge regionale 2/2000, articolo 6, comma 64. Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. Nomina commissario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.);

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), e, in particolare, il comma 63 che prevede la soppressione dell'E.S.A. a partire dall'1 ottobre 2001, il comma 64 che dispone la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e alla previdenza, alla cooperazione e all'artigianato di un Commissario, con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Ente e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e, infine, il comma 65, che stabilisce la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale medesima ed il subentro del Commissario nelle loro competenze;

RITENUTO opportuno nominare Commissario l'attuale Presidente dell'E.S.A., p.i. Silvano Pascolo, in considerazione dell'esperienza acquisita nel settore;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 16 marzo 2000;

DECRETA

– il p.i. Silvano Pascolo è nominato Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.), con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Ente e di liquidare il medesimo, con le modalità e nei termini previsti dai commi 68, 69, 70 e 71 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2000 e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

– al predetto Commissario spetta un'indennità mensile di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'E.S.A.;

– a decorrere dalla data del presente provvedimento decadono il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. e nelle loro competenze subentra il Commissario.

– Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 marzo 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 14 febbraio 2000, n. EST.79-D/ESP/4361. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria sedime ex convitto - Parco Urbano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di San Pietro al Natisone è autorizzata a corri-

spondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Pietro al Natisone - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Foglio 16, mappale 352, di mq. 3.580, superficie da espropriare: mq. 3.580,
R.D.: L.mq. 0
indennità: $30.000 + 0/2 = L. 15.000$
 $L. 15.000 \times \text{mq. } 3.580 = L. 53.700.000$
 $L. 53.700.00 - 40\% = L. 32.200.000.$

Ditta catastale: area di Enti urbani e promiscui.

Ditta attuale presunta: Ufficio Tecnico erariale - Ufficio del Territorio - Udine.

Art. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 14 febbraio 2000

SCUBOGNA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 18 febbraio 2000, n. EST.84-D/ESP/4396. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di acquedotto, da parte del Comune di Drenchia, per la realizzazione della rete idrica del pianoro di Passo Solarie.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Drenchia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 18 febbraio 2000

SCUBOGNA

Allegato

Computo estimativo

Comune di Drenchia

1) Partita catastale 182
 dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 307, superficie 3.460, RD a mq. 1,9
 in natura: bosco
 dati per la determinazione dell'indennità:
 valore venale a mq. 13.600, RD x 10 = 19,
 superficie da asservire: mq. 336
 indennità: 0,5 (Valore venale + 10 RD
 superficie da espropriare) Lire 2.287.992
 indennità al netto del 40% Lire 1.372.795
 applicazione servitù (20% di 1.372.795) Lire 274.559
 Euro 141,80

Ditta: Crainich Giuseppe nato a Drenchia il 9 marzo
 1908.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
 DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 23 feb-
 braio 2000, n. EST.91-D/ESP/4396. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere
 a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli im-
 mobili da espropriare totalmente e parzialmente,
 mediante costituzione coattiva di una servitù di ac-
 quedotto, da parte del Comune di Drenchia, per la
 realizzazione della rete idrica del pianoro di Passo
 Solarie.**

IL DIRETTORE REGIONALE
 DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura evidenziata nell'allegato
 computo estimativo facente parte integrante del presente
 provvedimento, l'indennità provvisoria che l'Ammini-
 strazione del Comune di Drenchia è autorizzato a corri-
 spondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre
 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da
 espropriare totalmente e parzialmente, mediante costitu-

zione coattiva di una servitù di acquedotto, per la realiz-
 zazione dell'opera citata in premessa.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 23 febbraio 2000

SCUBOGNA

Allegato

Computo estimativo

Comune di Drenchia

ASSERVIMENTO

1) Partita catastale: 169
 dati dell'immobile:
 foglio 8, mappale 87, superficie 4.750
 in natura: bosco
 dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservi-
 re: mq. 5
 indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire Lire 1.000
 Euro 0,52

Ditte: Crainich Angelo fu Giovanni, proprietario;
 Crainich Anna fu Giovanni, proprietaria; Crai-
 nich Antonio fu Giovanni, proprietario; Crainich
 Francesco fu Giovanni, proprietario; Crainich Gio-
 vanni nato a Drenchia il 29 febbraio 1913, proprie-
 tario; Crainich Luigi fu Giovanni, proprietario;
 Crainich Maria fu Giovanni, proprietaria; Crainich
 Stefania nata a Drenchia il 10 ottobre 1920, proprie-
 taria; Crainich Stefano fu Giovanni, proprietario.

2) Partita catastale: 1354
 dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 293, superficie 3.430
 in natura: bosco
 dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservi-
 re: mq. 405
 indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire Lire 81.000
 Euro 41,83

dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 298, superficie 6.870
 in natura: bosco
 dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservi-
 re: mq. 280
 indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire Lire 56.000
 Euro 28,92

dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 302, superficie 5.260
 in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservire: mq. 40

indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire
 Lire 8.000
 Euro 4,13

Ditta: Briz Alma nata a Drenchia il 16 maggio 1925, proprietaria per 1/6; Briz Anita nata a Drenchia il 18 settembre 1936, proprietaria per 1/6; Briz Irma nata a Drenchia il 30 gennaio 1933, proprietaria per 1/6; Briz Maria nata a Drenchia l'1 gennaio 1929, proprietaria per 1/6; Briz Romeo nato a Drenchia il 28 ottobre 1923, proprietario per 1/6; Briz Rosina nata a Drenchia il 17 settembre 1930, proprietaria per 1/6; Prapotnich Paolina nata a Drenchia il 16 febbraio 1896, usuf. parz.

3) Partita catastale: 62

dati dell'immobile:
 foglio 8, mappale 106, superficie 1.600
 in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservire: mq. 110

indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire
 Lire 22.000
 Euro 11,36

Ditta: Briz Andrea fu Antonio.

4) Partita catastale: 1428

dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 300, superficie 4.630
 in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservire: mq. 90

indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire
 Lire 18.000
 Euro 9,30

Ditta: Bergnach Luigi nato a Cormons il 26 maggio 1926, proprietario per 4/120; Bergnach Pierina nata a Drenchia il 21 febbraio 1918, proprietaria per 104/120; Ruttar Maria nata a Drenchia il 28 luglio 1913, proprietaria per 12/120.

5) Partita catastale: 182

dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 307, superficie 3.460
 in natura: bosco ed erbaio assimilabile a bosco

dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservire: mq. 54

indennità: valore tabellare medio

x mq. da asservire
 Lire 10.800
 Euro 5,58

Ditta: Crainich Giuseppe, nato a Drenchia il 9 marzo 1908.

6) Partita catastale: 1301

dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 786, superficie 2.637
 in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 200, superficie da asservire: mq. 140

indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire
 Lire 28.000
 Euro 14,46

Ditta: Coceanig Ernesta nata a Savogna il 28 luglio 1917, proprietaria per 3/9; Crainich Adriano nato a Drenchia il 25 marzo 1947, proprietario per 1/9; Crainich Guido nato a Drenchia il 4 maggio 1951, proprietario per 1/9; Crainich Liliana nata a Drenchia il 18 dicembre 1941, proprietaria per 1/9; Crainich Maria nata a Drenchia il 13 settembre 1948, proprietaria per 1/9; Crainich Norma nata a Drenchia il 27 marzo 1940, proprietaria per 1/9; Crainich Silvano nato a Drenchia l'1 giugno 1944, proprietario per 1/9.

ESPROPRIO

7) Partita catastale: 1301

dati dell'immobile:
 foglio 4, mappale 787, superficie 103
 in natura: bosco

dati per la determinazione dell'indennità:
 valore tabellare medio a mq. 1.000, superficie da espropriare: mq. 103

indennità: valore tabellare medio
 x mq. da asservire
 Lire 103.000
 Euro 53,20

Ditta: Coceanig Ernesta nata a Savogna il 28 luglio 1917, proprietaria per 3/9; Crainich Adriano nato a Drenchia il 25 marzo 1947, proprietario per 1/9; Crainich Guido nato a Drenchia il 4 maggio 1951, proprietario per 1/9; Crainich Liliana nata a Drenchia il 18 dicembre 1941, proprietaria per 1/9; Crainich Maria nata a Drenchia il 13 settembre 1948, proprietaria per 1/9; Crainich Norma nata a Drenchia il 27 marzo 1940, proprietaria per 1/9; Crainich Silvano nato a Drenchia l'1 giugno 1944, proprietario per 1/9.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
 DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 7 marzo 2000, n. EST.134-D/ESP/4300. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli im-

mobili da espropriare, da parte del Comune di Moimacco, per l'esecuzione dei lavori di costruzione e completamento di infrastrutture in zona industriale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura evidenziata nell'allegato computo estimativo facente parte integrante del presente provvedimento, l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo industriale del Friuli orientale è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 7 marzo 2000

SCUBOGNA

Allegato

Computo estimativo

Comune di Moimacco

1) Partita catastale: 177

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 85, superficie 119.840
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 83,64
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 242.556
Euro 125,27

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 446, superficie 122.490
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 925,07
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 2.682.703
Euro 1.385,50

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 106, superficie 30.410
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 266,96
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 774.184
Euro 399,83

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 503, superficie 19.280
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 116,70
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 338.430
Euro 174,78

Ditta: Erigenda Fondazione de Claricini Dornpacher, con sede in Bottenicco di Moimacco.

2) Partita catastale: 1572

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 105, superficie 3.380
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 24,91
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 72.239
Euro 37,31

Partita catastale: 1418

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 107, superficie 8.860
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 56,64
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 164.256
Euro 84,83

Ditta: Buiatti Valerio, con 1/2 e Pollonio Olga mar. Buiatti con 1/2, in comunione legale.

3) Partita catastale: 852

dati dell'immobile:
foglio 7, mappale 295, superficie 7.000
in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:
valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 30,91
indennità: valore tabellare medio
x mq. da espropriare
Lire 89.639
Euro 46,29

Ditta: Scandino Davide nato a Torreano il 5 gennaio 1925.

4) Partita catastale: 904

dati dell'immobile:

foglio 7, mappale 110, superficie 5.560

in natura: seminativo

dati per la determinazione dell'indennità:

valore tabellare medio a mq. 2.900, superficie da espropriare: mq. 213,42

indennità: valore tabellare medio

x mq. da espropriare

Lire 618.918

Euro 319,64

Ditta: Caporale Bruno nato a Cividale il 9 ottobre 1929.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI 8 marzo 2000, n. EST.142-D/ESP/4402. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Buia, per la realizzazione della Scuola Materna, 1° e 2° lotto funzionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Buia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune di Buia

1) Foglio 16, mappale 985 di are 52,60 da espropriare: mq. 1.200

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 1.200 \times (\text{valore venale L./mq. } 7.500 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 12,50) = \text{L. } 4.575.000$

$\text{L. } 4.575.000 - 40\% =$

$\text{L. } 2.745.000$

(Euro 1.417,67)

Ditta: Nicoloso Lidia mar. Lostuzzo nata a Buia l'1 giugno 1941 (partita 4705).

2) Foglio 16, mappale 989 di are 21,80 da espropriare: mq. 180

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 180 \times (\text{valore venale L./mq. } 7.500 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 12,50) = \text{L. } 686.250$

$\text{L. } 686.250 - 40\% =$

$\text{L. } 411.750$

(Euro 212,65)

Ditta: Tonino Claudio nato in Svizzera il 14 aprile 1962, proprietario; Toso Teresa nata in Germania Rep. Federale il 24 luglio 1909, usufruttuaria generale; (partita 10927).

3) Foglio 16, mappale 1485 di are 9,90

da espropriare: mq. 990

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 990 \times (\text{valore venale L./mq. } 7.500 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 12,50) = \text{L. } 3.774.380$

$\text{L. } 3.774.380 - 40\% =$

$\text{L. } 2.264.630$

(Euro 1.169,58)

Ditta: Aita Armida ved. Piuzzo nata a Buia il 16 luglio 1922, proprietaria per 1/4; Piuzzo Federico nato a Buia il 6 settembre 1954, proprietario per 1/4; Piuzzo Iolanda nata a Buia il 13 ottobre 1952, proprietaria per 1/4; Piuzzo Marta nata a Buia l'1 giugno 1946, proprietaria per 1/4; (partita 9258).

4) Foglio 16, mappale 990 di are 69,70

da espropriare: mq. 1.850 (mq. 1.730 + mq. 120)

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 1.850 \times (\text{valore venale L./mq. } 17.000 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 12,50) = \text{L. } 15.840.630$

$\text{L. } 15.840.630 - 40\% =$

$\text{L. } 9.504.380$

(Euro 4.908,60)

Ditta catastale: Baracchini Aurora nata a Buia il 5 ottobre 1914 (partita 3844).

Ditta attuale: Nicoloso Lidia mar. Lostuzzo nata a Buia l'1 giugno 1941.

5) Foglio 16, mappale 1486 di are 16,40

da espropriare: mq. 1.640

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 1.640 \times (\text{valore venale L./mq. } 7.500 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 12,50) = \text{L. } 6.252.500$

$\text{L. } 6.252.500 - 40\% =$

$\text{L. } 3.751.500$

(Euro 1.937,49)

Ditta catastale: Tonino Germano nato a Buia il 18 ottobre 1927 (partita 15821).

Ditta attuale: Tonino Rosa Maria nata l'8 ottobre 1939 e Zanini Guglielmo nato il 15 dicembre 1938, usufruttuari con diritto di accrescimento; Zanini Olga nata il 20 settembre 1965, proprietaria per 1/2; Zanini Gabriella nata il 27 dicembre 1969, proprietaria per 1/2.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 8 marzo 2000

SCUBOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 531. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17. Società Gesteco S.p.A. - Parere favorevole alla realizzazione di un impianto in Comune di Sedegliano (Udine).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, che all'articolo 17 stabilisce la procedura autorizzatoria da applicare alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di olii minerali;

(omissis)

VISTA la nota del 31 gennaio 2000, prot. 202075 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale si chiede all'Amministrazione regionale il parere di competenza, previsto dall'articolo 17 del citato D.P.R. 203/1988, relativo alla domanda di autorizzazione per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e gassificazione della potenza di 5,2 MW e presentata ai sensi dello stesso articolo 17 dalla ditta Gesteco S.p.A.

CONSIDERATO che i rifiuti utilizzati dall'impianto in progetto per produrre energia rientrano nelle previsioni del D.M. 5 febbraio 1998 e pertanto l'esercizio di detta attività può essere sottoposta alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

ATTESO che le Direzioni regionali della Pianificazione territoriale, dell'industria, della sanità e l'Ufficio di piano, interpellate in merito, non hanno segnalato motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di cui tratta-

(omissis)

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla costruzione della centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e gassificazione) presso la zona industriale Pannellia in Co-

mune di Sedegliano da parte della società Gesteco S.p.A. con sede legale in Comune di Povoletto (Udine) in via Pramollo, n. 6, frazione Grions del Torre.

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 532. (Estratto).

D.P.R. 203/1988, articolo 17. Società Comune di Trieste. Parere favorevole alla realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica in Comune di Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, che all'articolo 17 stabilisce la procedura autorizzatoria da applicare alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di olii minerali;

(omissis)

VISTA la nota del 23 febbraio 2000, prot. 204212 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale si chiede all'Amministrazione regionale il parere di competenza, previsto dall'articolo 17 del citato D.P.R. 203/1988, relativo alla domanda di autorizzazione per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da RSU della potenza di 6,8 MW e presentata ai sensi dello stesso articolo 17 dal Comune di Trieste;

(omissis)

ATTESO che le Direzioni regionali della Pianificazione territoriale, dell'industria, della sanità e l'Ufficio di piano, interpellate in merito, non hanno segnalato motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di cui tratta-

(omissis)

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla costruzione della

centrale di produzione di energia elettrica presso la zona industriale via Errera, Canale Navigabile di Zauale in Comune di Trieste da parte del Comune di Trieste con sede in Comune di Trieste (TS) in Piazza Unità d'Italia, 4.

(omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 534.

Legge regionale 32/1997, articolo 15. Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 in base al quale l'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e coordinamento, è autorizzata ad emanare linee guida finalizzate alla regolamentazione in sede locale:

- dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali,
- del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali,
- della contribuzione dell'utenza e dei civilmente obbligati;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

VISTO il decreto legislativo 237/1998 che quantifica il minimo vitale definendo tale importo «reddito minimo di inserimento» o di inclusione sociale e ne regola l'erogazione;

CONSIDERATO che le citate norme richiedono l'emanazione di un atto di indirizzo regionale agli Enti locali al fine di promuovere l'omogeneità degli atti e degli interventi nel settore socio-assistenziale;

ATTESO che tale atto deve adattarsi a due diverse considerazioni:

- quella di normare i diritti degli utenti ad ottenere prestazioni, definendo in modo preciso le condizioni che fanno accedere agli interventi socio-assistenziali;

- quello di assumere come dato di fatto che moltissimi bisogni socio-assistenziali non sono ascrivibili ad una sola causa né risolvibili con erogazioni semplici e richiedono pertanto margini di negoziazione e quindi di discrezionalità delle offerte;

e che lo stesso atto deve pertanto mediare l'esigenza di garantire certezza di diritti con la necessità di flessibilità e discrezionalità;

VISTO l'allegato A) recante «Linee guida finalizzate a regolamentare l'erogazione di servizi e di prestazioni socio-assistenziali; la compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza e la compartecipazione alla spesa da parte delle persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti»;

ATTESO che la necessità e l'opportunità del predetto atto di indirizzo è stata espressa dalle amministrazioni locali e condivisa dai rappresentanti delle stesse i quali sono stati sentiti sui contenuti del menzionato atto;

SENTITE le organizzazioni sindacali nonché la Consulta regionale delle Associazioni che perseguono la tutela delle persone disabili;

RITENUTO peraltro che solo l'adozione generalizzata delle allegate «Linee guida» potrà far emergere eventuali criticità o incongruenze alle quali saranno apportati i necessari correttivi;

ATTESO il parere favorevole espresso dal competente Comitato Dipartimentale nella seduta del 25 febbraio 2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

Articolo 1

Di approvare quale parte integrante della presente deliberazione l'allegato A) recante «Linee guida finalizzate a regolamentare l'erogazione di servizi e di prestazioni socio-assistenziale - la compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza - la compartecipazione alla spesa da parte delle persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti», predisposto in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32.

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato «A»

«Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali»

Finalizzate ad indirizzare gli Enti locali nella regolamentazione:

- dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali;
- del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali;
- della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza;
- della compartecipazione alla spesa da parte delle persone tenute al mantenimento (articolo 143 C.C., sostituito dall'articolo 137 l.dir.fam. - articoli 147 - 261 - 301 - 409 C.C.) e alla corresponsione degli alimenti (articolo 433 C.C.)

SOMMARIO

PRINCIPI ISPIRATORI

1. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE
 - 2.1 *Servizi a valenza generale*
 - 2.2 *Servizi specifici*
 - 2.2.1 *Servizi per il sostegno alla persona e al nucleo familiare*
 - 2.2.2. *Servizi di sostituzione del nucleo familiare*
 - 2.3 *Interventi di rete*
 - 2.4 *Interventi di servizio sociale professionale*
 - 2.5 *Definizione di prestazioni sociali agevolate*
3. DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE
4. AFFIDAMENTO ETERO-FAMILIARE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
5. CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
6. LA SCALA DI EQUIVALENZA
7. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE. DOVERI DI RECIPROCIÀ
8. ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI
9. TABELLA PER IL CALCOLO DELLA COMPARTICIPAZIONE
10. SERVIZI GRATUITI - SERVIZI AGEVOLATI
11. SERVIZI RESIDENZIALI
12. SERVIZI PER PERSONE HANDICAPPATE

13. DOMICILIO DI SOCCORSO

14. DEROGHE

PRINCIPI ISPIRATORI

Ogni persona singola ed ogni nucleo familiare devono poter contare su un reddito tale da soddisfare le esigenze fondamentali della vita (Minimo Vitale).

L'appartenenza ad una famiglia crea doveri di solidarietà in virtù del vincolo di coniugio, parentela, affinità.

Rispetto alle difficoltà di un componente, la famiglia mobilita le proprie risorse prima del ricorso all'assistenza pubblica.

Nell'erogazione di servizi e prestazioni va garantita equità di intervento attraverso l'introduzione di parametri di riferimento (soglia di accesso agevolato ai servizi, tabelle di compartecipazione) ed il superamento delle categorie riferite all'utenza, pur nella considerazione di talune specificità.

Va altresì prevista una graduazione - secondo una pluralità di livelli - dell'importo delle erogazioni e delle agevolazioni sulla base del principio che «Nulla è più ingiusto che far le parti uguali tra diseguali».

L'intervento dell'Ente locale deve tendere al superamento della situazione di bisogno promuovendo l'autonomia individuale e del nucleo familiare.

Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti si richiede di concorrere al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nelle presenti linee guida fatta salva la soglia del Minimo Vitale.

La regolamentazione degli interventi (parametri di riferimento, tabelle per la compartecipazione), non può essere disgiunta dalla valutazione professionale del servizio sociale che analizza nei vari aspetti le situazioni di disagio.

1. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili (riferimento articolo 7, legge regionale 51/1993).

Al fine di introdurre criteri di omogeneità, particolarmente importanti nella richiesta e produzione delle informazioni, vengono di seguito elencate e descritte le problematiche sociali prevalenti che determinano l'intervento socio-assistenziale.

Prearietà economica: si riferisce alle persone con redditi inferiori al minimo vitale indicato nelle vigenti regolamentazioni o che, per motivi diversi, si trovano in una situazione acuta di bisogno (malattia, disoccupazione ecc.).

Problematiche abitative: legate a situazioni di sfratto, di dimore con inadeguati requisiti di abitabilità.

Problematiche lavorative: difficoltà di inserimento in un processo lavorativo.

Problematiche di tipo relazionale o psico-sociale: disagio personale derivante da disturbi o patologie di vario genere, difficoltà o problemi familiari, conflittualità di coppia.

Disadattamento socio-ambientale: difficoltà nell'inserimento/adattamento nei vari contesti di vita anche per carenza educativa e trascuratezza.

Problematiche scolastiche: evasione o interruzione della scuola dell'obbligo, assenteismo scolastico.

Maltrattamento fisico, sevizie e violenze fisiche e/o maltrattamento psichico: ogni comportamento in grado di alterare in modo duraturo e/o definitivo la dignità personale anche favorendo il profitto di terzi (sfruttamento).

Abuso sessuale: atto sessuale indotto con l'inganno, la circonvenzione e la violenza.

Abbandono di minore: condizione in cui si trova il minore qualora i genitori o chi ne fa le veci, si sottraggono ingiustificatamente alle responsabilità di crescere ed educare il minore stesso.

Devianza e criminalità: riferite a persone con comportamento asociale e/o entrate nel circuito penale.

Riduzione o perdita dell'autosufficienza: è riferita allo stato di equilibrio, o di compensazione, in cui l'individuo si trova tra le proprie risorse personali e quelle ambientali. Poiché l'autosufficienza è un fenomeno multidimensionale necessita di una valutazione pluridimensionale. Ciascuna dimensione deve essere valutata/integrata alle altre; ne consegue che la valutazione multidimensionale deve essere di équipe e multiprofessionale.

Mancata conoscenza delle risorse: riferita ai servizi, alle prestazioni, alle prassi.

2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE

2.1 Servizi a valenza generale

Sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate al punto 1 del presente atto.

Comprendono:

- segretariato sociale,
- attività consultoriale,
- centro sociale,
- centro di aggregazione giovanile.

2.2 Servizi specifici

2.2.1 Servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare

Sono quei servizi che sostengono la famiglia o il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso.

Comprendono:

- assistenza economica (continuativa, straordinaria, sotto forma di prestito, finalizzata all'abbattimento di costi es. asilo nido, scuola materna ecc.),
- assistenza domiciliare,
- assistenza domiciliare integrata,
- servizi di aiuto personale alla persona disabile,
- pasti a domicilio,
- servizi di igiene alla persona (podologo, parrucchiere),
- telesoccorso,
- mensa,
- trasporti di anziani e di disabili,
- affidamento etero-familiare diurno,
- semiconvitto,
- centro socio-riabilitativo per handicappati (ceo, cefp, atelier, laboratori protetti ecc.),
- servizio inserimento scolastico handicappati (équipe multiprofessionali),
- sostegno educativo individuale,
- prestazioni socio-assistenziali in ambito scolastico (H),
- servizi inserimento lavorativo handicappati (SIL),
- interventi abitativi,
- soggiorni vacanza,
- altro.

2.2.2. Servizi di sostituzione del nucleo familiare

Sono quei servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti a minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l'assunzione, di norma a totale carico dell'ente locale, degli oneri finanziari connessi.

Comprendono:

- affidamento etero-familiare di minori,
- affidamento preadottivo,
- esercizio della tutela giuridica,
- affidamento etero-familiare di adulti,
- gruppi famiglia,

- gruppi appartamento,
- comunità alloggio,
- comunità educativo assistenziali,
- centri residenziali per handicappati,
- centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi,
- pronto intervento,
- comunità di accoglienza,
- comunità terapeutiche,
- case albergo,
- residenze protette,
- residenze sanitarie assistenziali.

2.3 *Interventi di rete*

Sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali del territorio attivate dal servizio sociale professionale.

2.4 *Interventi di servizio sociale professionale*

Sono quelli propri dell'assistente sociale e comprendono:

- analisi della domanda sociale,
- indagine psico-sociale,
- presa in carico del caso (diagnosi sociale, piano di lavoro, trattamento),
- consulenza/collaborazione riferita ad organi giudiziari, scolastici, altri Enti, altri servizi, volontariato,
- valutazione richiesta accesso ai servizi,
- monitoraggio casistica in residenze assistenziali,
- partecipazione ad organi collegiali locali,
- altro.

2.5 *Prestazioni sociali agevolate*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

3. DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE

Per Minimo Vitale (MV) si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, affitto, riscaldamento, scolarizzazione, rapporti sociali).

Al fine di corrispondere a principi di equità ed omogeneità si suggerisce a tutti i comuni della Regione di

sperimentare l'applicazione del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 («Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 23 dicembre 1997, n. 449») negli aspetti che riguardano:

- l'istituto del reddito minimo di inserimento (articolo 1);
- l'accesso al reddito minimo di inserimento (articolo 6);
- l'integrazione del reddito (articolo 8).

4. AFFIDAMENTO ETERO-FAMILIARE - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'affidamento etero-familiare è quantificato nell'importo della Pensione minima I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti annualmente rivalutata, e può essere maggiorato del 30% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a condizioni di non autosufficienza.

Nel determinare la misura del contributo si tiene conto:

- del solo reddito dell'affidato nei casi di affidamento agli estranei;
- del reddito dell'affidato e dell'obbligo della corresponsione degli alimenti nei casi di affidamento ai parenti.

Tale procedura non si applica alla casistica relativa all'articolo 32 della legge regionale 10/1998.

5. CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Riferimento alla Tabella 1 allegata al decreto legislativo 109/1998.

Parte I

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 109/1998, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo costante dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono lire 2.500.000,

qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a lire 3.500.000, qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

Parte II - Definizione del patrimonio

A) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di immobili.

B) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cepti patrimoniali individuali.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a lire 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a lire 70.000.000, qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

In sintesi:

- 1) l'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi di cui alla parte I^a della Tabella 1 e di quelli di cui alla parte II^a della Tabella stessa entro il limite massimo del 20% dei valori patrimoniali indicati;
- 2) l'indicatore della situazione economica (ISE) equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al punto 1 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del citato decreto sono previste modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (riferimento capitolo Deroghe).

6. LA SCALA DI EQUIVALENZA

L'indicatore della situazione equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica derivante dall'applicazione della Tabella 1 ed il para-

metro desunto dalla scala di equivalenza definita nella Tabella 2 allegata al decreto legislativo 109/1998.

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni ulteriore componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

7. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE. DOVERI DI RECIPROCIÀ

Premessa

L'appartenenza ad una famiglia, che la Costituzione definisce «una società naturale fondata sul matrimonio», crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali della vita.

Questo spiega

L'obbligo alimentare (articolo 433 C.C.)

Consiste in un assegno di misura pari a «ciò che è necessario per la vita». (Ha quindi un significato più ampio di quello letterale).

È dovuto a «chi è in bisogno e lo richiede».

Nasce dal dovere di solidarietà in virtù del vincolo di coniugio, parentela, affinità.

È «rapportato al reddito di chi versa gli alimenti».

È «indipendente dalla convivenza».

È «alternativo all'accoglimento in casa».

A tale obbligo sono tenuti nell'ordine:

- il coniuge,
- i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi o, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali,
- i genitori, o in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali,

- gli adottanti,
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle,

(articolo 438 C.C.)

La misura degli alimenti è proporzionata ai bisogni di chi li domanda e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Soltanto dove manchi il congiunto di una categoria oppure quando egli non sia in grado di provvedere si passa alla categoria successiva.

Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti tutte devono concorrere alla prestazione stessa secondo le proprie condizioni economiche.

L'obbligo al mantenimento (articoli 143-147-261-301-409 C.C.)

È obbligo diverso dalla prestazione degli alimenti.

Comporta il provvedere totalmente ai bisogni di chi ne ha diritto in proporzione alle sostanze di chi ne è obbligato.

Regola i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli.

È opportuno sottolineare che l'articolo 137 della legge sul diritto familiare ha così sostituito l'articolo 143 C.C.

«Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

D'altra parte, l'obbligo del mantenimento da parte dei genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età dei figli ma dura fino a quanto essi non abbiano raggiunto una propria autonomia e indipendenza economica».

In sintesi

L'obbligo degli alimenti sorge quando uno dei familiari è incapace di provvedersi del necessario per vivere.

È proporzionato alle possibilità economiche dell'obbligato.

È indipendente dalla convivenza.

L'obbligo al mantenimento è più ampio e consiste nel corrispondere tutto ciò che serve all'occorrenza della vita in proporzione delle sostanze e delle possibilità dell'obbligato.

Riguarda i rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli.

Il requisito della convivenza è uno degli elementi posti a fondamento di tale obbligo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 109, per nucleo familiare si intende quello «composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.».

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato decreto sono possibili deroghe alla composizione del nucleo indicata al comma 1 dell'articolo 2 (riferimento capitolo Deroghe).

8. ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Parole chiave

Situazione economica	= ISE
Costo del servizio	= CS
Quota disponibile	= QD
Soglia di accesso agevolato	= SAA

Situazione economica

Per ISE si intende la situazione economica come risulta dall'applicazione delle Tabelle 1 e 2 del decreto legislativo 109/1998.

Costo del servizio

Per CS si intende il corrispettivo economico riferito alla fruizione del servizio stesso (retta, tariffa).

Quota disponibile

Per QD si intende il quantum minimo che il nucleo familiare deve avere per il soddisfacimento delle esigenze di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, affitto e riscaldamento, scolarizzazione, rapporti sociali):

Per il 2000 la QD riferita ad una persona sola viene quantificata in lire 14.000.000 annui; per gli anni successivi è previsto l'automatico adeguamento dell'importo in relazione all'incremento del costo della vita (dati ISTAT).

Tale importo è aumentato di lire 2.000.000 annui per ogni ulteriore componente.

Soglia di accesso agevolato

Un nucleo familiare può accedere ad un servizio in forma agevolata con compartecipazione alla spesa se la sua situazione economica è inferiore alla somma di 3 volte la quota disponibile e del costo del servizio.

(es. per una persona sola)

$SAA = ISE \text{ inferiore a } lire \ 42.000.000 + CS$

La quantificazione dell'agevolazione e quindi della contribuzione al costo del servizio avviene applicando la Tabella di cui al punto 9.

9. TABELLA PER IL CALCOLO DELLA COMPARTICIPAZIONE

Nucleo familiare Fasce reddito	1 persona					2 persone					3 persone					4 persone					5 persone					Percentuali di compartecipazione
I	14.000.000					16.000.000					18.000.000					20.000.000					22.000.000					//
II	14.000.001 - 21.000.000					16.000.001 - 23.000.000					18.000.001 - 25.000.000					20.000.001 - 27.000.000					22.000.001 - 29.000.000					10%
III	21.000.001 - 28.000.000					23.000.001 - 30.000.000					25.000.001 - 32.000.000					27.000.001 - 34.000.000					29.000.001 - 36.000.000					20%
IV	28.000.001 - 35.000.000					30.000.001 - 37.000.000					32.000.001 - 39.000.000					34.000.001 - 41.000.000					36.000.001 - 43.000.000					40%
V	35.000.001 - 42.000.000					37.000.001 - 44.000.000					39.000.001 - 46.000.000					41.000.001 - 48.000.000					43.000.001 - 50.000.000					60%
VI	42.000.001 al mass.					44.000.001 al mass.					46.000.001 al mass.					48.000.001 al mass.					50.000.001 al mass.					80%
VII	oltre il limite massimo					oltre il limite massimo					oltre il limite massimo					oltre il limite massimo					oltre il limite massimo					100%

Ricordate le definizioni di "situazione economica" - ISE - e di "quota disponibile", le percentuali di compartecipazione dell'utenza si applicano al costo del servizio, con l'avvertenza che in nessun caso la compartecipazione deve superare la differenza tra "situazione economica" e "quota disponibile" (limite della gratuità).

Ricordate le definizioni di «situazione economica» - I.S.E. - e di «quota disponibile», le percentuali di compartecipazione dell'utenza si applicano al costo del servizio, con l'avvertenza che in nessun caso la compartecipazione deve superare la differenza tra «situazione economica» e «quota disponibile» (limite della gratuità).

10. SERVIZI GRATUITI - SERVIZI AGEVOLATI

10.1 Servizi gratuiti

Vengono indicati servizi gratuiti sia quelli rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, sia quelli che interessano persone disabili e che rispondono a loro bisogni essenziali.

10.1.1. Servizi gratuiti per tutta la popolazione

- segretariato sociale,
- interventi di servizio sociale professionale,
- interventi di carattere educativo e socio-educativi territoriali,
- iniziative di socializzazione-aggregazione (centri sociali, centri di aggregazione giovanile, punti di aggregazione ...).

10.1.2. Servizi gratuiti alle persone disabili

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (articolo 8 legge 104/1992),
- servizio per l'inserimento lavorativo,
- servizio di aiuto personale e servizio di assistenza domiciliare per persone sole.

10.2 Servizi agevolati

Rientrano in tale categoria tutti gli ulteriori servizi che rispondono ad esigenze particolari in presenza di un ISE inferiore all'importo corrispondente a 3 volte la quota disponibile + il costo del servizio.

10.2.1. Criteri per la compartecipazione al costo del servizio

La tabella di cui al punto 9, in presenza di nuclei familiari composti come indicato al punto 7, si applica ad ogni servizio e prestazione socio-assistenziale-educativo non indicato come gratuito. Deroghe sono previste per persone con handicap (cfr. punti 12.2, 12.3).

Nei casi di servizi residenziali si segue la procedura indicata al punto 11.

La tabella si applica altresì ai familiari civilmente obbligati non conviventi solo nei casi di accesso a servizi residenziali.

11. SERVIZI RESIDENZIALI

11.1 Situazioni di minori

Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta concorrono tutte le persone conviventi nel nucleo familiare.

Nei casi di segnalazione all'Autorità giudiziaria minorile la possibilità/opportunità di contribuire alle rette consegue alla valutazione complessiva della situazione e non può in alcun caso ritardare o subordinare la necessaria sistemazione del minore.

11.2 Situazione di adulti con problemi sociali - Situazioni di anziani

Nelle richieste di servizi residenziali si applica la seguente procedura:

- valutazione della possibilità di accesso alla prestazione agevolata considerando i redditi del nucleo convivente compreso il richiedente;
- ai fini della corresponsione della prestazione viene considerato prioritariamente il reddito del richiedente:

A) costo del servizio - B) reddito richiedente = C

Tale importo (C) rapportato al costo del servizio determina l'eventuale quota scoperta.

Per la contribuzione dei civilmente obbligati, conviventi e non conviventi, sulla quota scoperta indicata alla lettera C), in presenza di adesione alla partecipazione, si applica la tabella di cui al punto 9) considerata separatamente per ogni nucleo familiare secondo la specifica scala di equivalenza.

Nelle situazioni in cui il nucleo familiare, escluso il richiedente, sia composto da una persona singola si ritiene opportuno sia valutata la possibile riduzione della percentuale di contribuzione.

11.2.1. Se le persone di cui al punto 11.2, non hanno redditi, (o questi sono insufficienti), ma hanno beni di proprietà, fermo restando il concorso dei civilmente obbligati, per la rimanente parte sono a carico del Comune che di tali beni tiene conto.

Va osservato che per quest'ultimo il recupero delle spese sostenute per le rette di ricovero costituisce atto dovuto. Il Comune, per la soddisfazione del proprio credito, ha pertanto la facoltà di avvalersi degli strumenti di tutela consentiti dalla legge in generale a qualsiasi creditore fermi restando i diritti ereditari.

12. SERVIZI PER PERSONE HANDICAPPATE

12.1 Premessa

La legge 104/1992 «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-

pate» individua come obbligatorio per gli Enti locali «fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali» mentre prevede che gli stessi possano - con le proprie ordinarie risorse di bilancio - realizzare o sostenere i costi, in convenzione, di un'ampia gamma di servizi socio-assistenziali finalizzati all'inserimento e all'integrazione sociale.

La legge-quadro citata nulla dice circa l'eventuale contribuzione dell'utenza al costo dei servizi.

Peraltro, al fine di contemplare l'esigenza di equità, che richiede trattamenti uguali per i fruitori dei servizi socio-assistenziali al di là della tipologia e dell'eziologia dei loro problemi con la considerazione della specificità delle situazioni di disabilità/handicap che - con diversi gradi di gravità - interessano le persone e la sua famiglia, si definiscono i seguenti criteri di accesso ai servizi e di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza. Si indicano altresì i servizi per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa. Tali indicazioni prevedono una differente valutazione delle situazioni di minori e di adulti.

Nel primo caso, dove gli obblighi genitoriali e parentali sono più forti è previsto il complessivo coinvolgimento anche economico della famiglia.

Nel secondo caso, anche in presenza di molteplici sentenze amministrative sull'argomento, sono presi in considerazione i soli redditi dell'assistito considerando tale scelta rispettosa dell'autonomia dei singoli cittadini.

12.2 *Soglia di accesso agevolato*

Situazioni di minori

È quella indicata al punto 8) delle presenti linee guida

Situazioni di adulti

Nel valutare l'I.S.E. si tiene conto dei redditi dell'assistito così come individuati dal decreto legislativo 109/1998.

12.3 *Tabella per il calcolo della contribuzione*

Situazioni di minori

Si applica la tabella di cui al punto 9) delle presenti linee guida

Situazioni di adulti

Per la compartecipazione alla spesa si tiene conto dei soli redditi dell'assistito.

12.4 *Servizi per i quali è richiesta la contribuzione*

- assistenza domiciliare di persone inserite in un nucleo familiare,

- trasporti,
- servizi semiresidenziali (rimborso spese del vitto),
- servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali).

13. IL DOMICILIO DI SOCCORSO

Al riguardo si riportano i contenuti di una recente risposta fornita dalla Direzione regione per le autonomie locali in merito ai quali c'è piena condivisione da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

«L'istituto del domicilio di soccorso disciplinato dalla legge 6972 del 1890, prevalentemente orientato ad individuare il Comune tenuto ad assumersi le spese di ospedalità in base al criterio di appartenenza ad una comunità territoriale protratta per un determinato periodo di tempo, ha perso l'importanza di una volta in seguito alla istituzione del servizio sanitario nazionale che assicura a tutti i cittadini l'assistenza medico ostetrica ospedaliera gratuita.

È certa tuttavia la sua attuale applicazione nei casi di ricovero presso strutture, di ospitalità di carattere assistenziale (case di riposo, case di accoglienza per minori...).

Com'è noto l'articolo 7 della legge regionale 51 del 1993 ha richiamato, nella sostanza, l'antico istituto per la necessità, considerati i cambiamenti sociali, di apportare alcuni correttivi al fine di conseguire un'equa ripartizione, tra i Comuni, degli oneri assistenziali nei casi di ricovero.

Poichè l'articolo 7 della legge regionale 51 del 1993, così come integrato dall'articolo 206 della legge regionale n. 5 del 1994, prevede che il soggetto istituzionale su cui grava l'onere finanziario delle prestazioni assistenziali obbligatorie sia individuato nel Comune di residenza ultrabiennale, sorge la necessità di definire la nozione di "prestazioni assistenziali obbligatorie".

In ultima analisi occorre chiarire se e per quali prestazioni assistenziali, oltre al soccorso in caso di ricovero, si debba far riferimento alla residenza ultrabiennale, anzichè semplicemente alla residenza secondo il criterio generale che determina la competenza dei Comuni (articolo 9, legge 142/1990).

Dalla soluzione che verrà data conseguono effetti economici di notevole rilevanza dato che la spesa assistenziale sta assumendo, nel tempo, un peso sempre maggiore per i bilanci dei comuni.

Sull'argomento si osserva che:

- a) L'istituto del domicilio di soccorso sostanzialmente ripreso con opportune modifiche dall'articolo 7 della legge regionale 51/1993, presuppone un ordinamento in materia di assistenza e beneficenza ormai superato.

Il Comune esplicava la cosiddetta assistenza legale direttamente (assistenza medico chirurgica, distribuzione gratuita dei medicinali, assistenza ostetrica) o per il tramite di altri enti che in concreto vi provvedevano (rimborso spese di ospedalità, spese per il ricovero di inabili al lavoro..).

Per assistenza legale si intendeva l'assistenza obbligatoria per legge e si distingueva da quella istituzionale in quanto svolta da istituzioni sulla base di norme statutarie.

L'assistenza legale era propria degli enti territoriali che non potevano sottrarsi agli obblighi di legge. Si citano al riguardo alcune norme: articoli 154 - 156 del T.U. 18 giugno 1931, n. 733 delle leggi di pubblica sicurezza e articolo 91, lettera H) del T.U. del 1934, abrogato, sull'assistenza agli inabili al lavoro.

Si ricorda inoltre l'assistenza agli infanti illegittimi e abbandonati e ai ciechi e sordomuti, di competenza tuttora della Provincia.

Ai sensi dell'articolo 75, della legge 6972 del 1890, le norme sul domicilio di soccorso si applicano nei casi di assistenza legale a carico del Comune, della Provincia e di altri enti locali con eccezione quindi dell'assistenza legale a carico dello Stato.

Occorre però, osservare che l'ordinamento della beneficenza e dell'assistenza pubblica ha subito profonde mutazioni nel tempo. Essa, con la Costituzione, è divenuta compito fondamentale dello Stato per cui si può dire che, salvaguardata la libertà dell'assistenza privata, tutta l'assistenza è legale (articolo 38 Cost.).

In applicazione del D.P.R. 616/1977 sono state attribuite ai Comuni tutte le funzioni di beneficenza e assistenza demandando alla Regione la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali.

Il criterio che ha animato il legislatore delegato è stato quello di ricondurre agli enti territoriali di base, singoli o associati, l'attuazione di ogni intervento previdenziale o tra le competenze riservate allo Stato.

La definizione di beneficenza pubblica nel nuovo ordinamento ha quindi natura globale comprendendo tutte le prestazioni economiche in denaro erogate a titolo assistenziale e i servizi, siano essi gratuiti o a pagamento (articolo 22 D.P.R. 616/1977).

Di fronte ad un riordinamento del sistema assistenziale di tale portata occorre chiedersi se sia tuttora vigente un istituto quale il domicilio di soccorso, sebbene ripreso e rivisitato dalla nostra legge regionale n. 51/1993, per le prestazioni assistenziali che esulano dal ricovero presso strutture di ospitalità.

Si esprime l'avviso che il riordinamento ex novo dell'assistenza e l'istituzione del servizio sanitario che ha mutato radicalmente anche la concezione della sanità pubblica, impediscano qualsiasi raffronto con il sistema precedente sì da escludere che l'istituto del domicilio di soccorso sia vigente al di fuori dei casi di ricovero.

Si noti che il D.P.R. 616/1977 attribuisce ai comuni, singoli o associati, i servizi e le prestazioni assistenziali secondo un mero criterio di competenza territoriale. Si veda anche l'articolo 9 della legge 142/1990 e la legge 104/1992.

Alla dizione "prestazioni assistenziali obbligatorie" potrebbe essere data un'interpretazione sistematica, che vada al di là del significato letterale, tenendo presente che tale espressione non è una trasposizione del concetto di assistenza legale, del tutto superato nell'attuale ordinamento».

In conclusione si ritiene che l'istituto del domicilio di soccorso così come disciplinato dalla legge 6972/1890 e dall'articolo 7, della legge regionale 51/1993 vada applicato ai soli casi di prestazioni aventi carattere di residenzialità. Nelle altre situazioni (interventi socio-assistenziali di carattere diurno, prestazioni economiche di varia forma e finalità) si ritiene debba valere la residenza secondo il criterio generale che determina la competenza dei Comuni (articolo 9, legge 142/1990).

Ciò anche in considerazione dell'evoluzione in atti nel settore delle politiche sociali con il passaggio dalla beneficenza pubblica ad un sistema di servizi collegati a diritti esigibili.

14. DEROGHE

Ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 2 del Decreto leg.vo 109/1998 si indicano le seguenti deroghe alla composizione del nucleo familiare indicata all'articolo 1, comma 1 del decreto stesso.

Per le prestazioni residenziali di minori, adulti con situazioni problematiche ed anziani, non sono considerati parte del nucleo familiare, in considerazione delle particolari esigenze connesse all'età evolutiva, i componenti infradiciottenni che lavorano.

Per le prestazioni che interessano persone handicappate adulte il nucleo familiare di riferimento coincide con le stesse non comprendendo pertanto eventuali familiari e/o conviventi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 109/1998 si indica la seguente deroga nella valutazione della situazione economica.

Nella valutazione della situazione economica non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

Per l'erogazione dell'assegno di cura ed assistenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998 si fa riferimento alla D.G.R. n. 3609 del 23 novembre 1999.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 marzo 2000, n. 605.

Articolo 2544, C.C. - Cooperativa commissionaria L'Arnia Soc. a r.l. con sede in Udine. Scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

RILEVATO che, dalla documentazione in possesso della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato, la «Cooperativa Commissionaria L'Arnia Soc. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 23 novembre 1976 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo, si trova nelle condizioni per l'applicazione del predetto articolo 2544 C.C.;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 C.C. della suddetta cooperativa;

RILEVATA, inoltre, l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 29 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2544 del C.C., la «Cooperativa Commissionaria L'Arnia Soc. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 23 novembre 1976 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore

non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

Contratti collettivi di lavoro per il personale non dirigenziale della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti locali - Biennio economico 1998-1999.

A seguito dei rapporti di certificazione positivi concernenti i costi contrattuali, deliberati - ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 e da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 - dalla Corte dei conti a Sezioni riunite in sede referente con atti n. 42/99-DEL e 43/99-DEL adottati nell'adunanza del 26 novembre 1999, si è reso possibile procedere, giusta delibera giuntale di autorizzazione n. 3062 del 4 ottobre 1999, alla sottoscrizione degli accordi stralcio recanti anticipazioni sui futuri miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio economico 1998-1999 relativi, rispettivamente, al personale della Regione e al personale degli Enti locali, area non dirigenziale.

A tal fine, il giorno 21 gennaio 2000, alle ore 10 presso la sede dell'I.R.Fo.P. in Trieste sono intervenuti:

- il Comitato direttivo dell'A.Re.Ra.N., nelle persone del suo Presidente, dott. Paolo Polidori e dei componenti dott.ssa Anna Tarasco, dott. Abele Casetta e dott. Andrea Polacco;
- i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

F.P. - C.G.I.L.

F.I.S.T. - C.I.S.L.

U.I.L. E.E.L.L.

U.G.L. F.N.E.L.

Le parti intervenute hanno sottoscritto gli allegati accordi stralcio.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
DIRETTIVO DELL'A.Re.Ra.N.:
dott. Paolo Polidori

**Comparto di contrattazione di cui all'articolo 127
della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13**

**Contratto collettivo di lavoro del personale della
Regione Friuli-Venezia Giulia
1998-2001**

**Area non dirigenziale
Biennio economico 1998-1999**

Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 127, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

Nel periodo contrattuale 1998-2001, in sede di prima applicazione ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998, è previsto che, nell'ambito del Comparto unico siano stipulati, con le procedure previste dalla medesima legge regionale, contratti collettivi distinti per il personale della Regione e delle autonomie locali, a loro volta suddivisi in area dirigenziale ed area non dirigenziale. Tali contratti collettivi dovranno, peraltro, essere ispirati ad un'ottica di graduale omogeneizzazione.

L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale ha adottato, in ossequio ai principi del pubblico impiego ed agli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali, con propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983.

In attuazione delle suddette direttive le parti concordano di procedere alla definizione del seguente accordo stralcio.

Articolo 1

(Linee di contrattazione)

1. Le parti si impegnano ad improntare la contrattazione collettiva alle linee e criteri generali desumibili dal documento allegato.

Articolo 2

*(Acconto contrattuale per
il biennio 1998-1999)*

1. In attesa di procedere alla definizione degli aspetti economici riferiti al biennio contrattuale 1998-1999 e di quelli giuridici riferiti al quadriennio 1998-2001, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il citato biennio 1998-1999.

2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1998 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti e con le decorrenze previste dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale	1 novembre 1998 Importo	1 luglio 1999 Importo
Commesso	40.000	90.000
Agente tecnico	45.000	100.000
Coadiutore-Guardia	45.000	110.000
Segretario-Maresciallo	55.000	120.000
Consigliere	60.000	130.000
Funzionario	60.000	140.000

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 ed integrata dalla legge regionale 1 aprile 1996, n. 19.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

5. Gli importi degli assegni personali, riassorbibili con i salari individuali di anzianità o con i futuri miglioramenti economici, sono ridotti in misura corrispondente agli acconti contrattuali di cui al comma 2, con effetto dall'1 novembre 1998 e dall'1 luglio 1999, all'atto dell'attribuzione dei suddetti.

Allegato

*Contenuti essenziali sui quali avviare
il confronto tra le parti*

- a) Deve esser reso evidente e concreto il completamento della «privatizzazione» del rapporto di lavoro, già avviato almeno negli Enti locali, riconoscendo ai soggetti decisori pubblici (politici e tecnici, secondo le rispettive e diversificate competenze) i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, in particolare negli aspetti correlati all'individuazione degli obiettivi e delle priorità, all'organizzazione interna delle strutture alle dotazioni organiche, agli orari di lavoro, alla mobilità ordinaria e straordinaria e alla formazione e aggiornamento professionale, nell'ottica di una sempre più diffusa aziendalizzazione del sistema pubblico.

- b) Va innanzitutto riconosciuta la necessità di provvedere all'introduzione di un ordinamento professionale unico per la Regione e gli Enti locali, che sostituisca gli attuali inquadramenti e realizzi forme più flessibili di gestione delle risorse umane.
- c) Va perseguita la rapida sottoscrizione di accordi contrattuali validi per il periodo transitorio che si protrarrà fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro, C.C.R.L.
- d) In coerenza con quanto sopra vanno sviluppate le relazioni sindacali a livello di singola Amministrazione o Ente, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative quadro e contrattuali vigenti in un'ottica di flessibile partecipazione sindacale, quale momento di effettivo coinvolgimento del personale nei programmi di innovazione organizzativa, sviluppo e ristrutturazione organizzativa degli Enti. Vanno in tal senso definite chiare procedure di confronto, da potersi concludere in termini certi, salvaguardando negli Enti l'autonomia e la responsabilità degli organi di direzione politica e amministrativa nelle rispettive competenze.
- e) Nel caso particolare degli Enti privi di figure dirigenziali (la stragrande maggioranza dei Comuni nel quadro regionale), è operante la legge 191/1998, ma è significativo il condizionamento introdotto dai contenuti della preintesa contrattuale nazionale, in materia di ordinamento professionale, che tra l'altro prevede in tutti gli Enti locali un'area delle posizioni organizzative soggette a significative indennità di posizione e di risultato. L'impianto, certo di grande rilievo per la effettiva distinzione in tutti gli Enti locali tra compiti di indirizzo e gestione, assicura al singolo Ente una incontestabile flessibilità organizzativa che spazza via la precedente impalcatura di regole centralistiche rigidamente precettive ed uniformi per tutte le situazioni, in un panorama invece che è di fatto enormemente articolato. In questa fase transitoria, l'accordo stralcio di cui al precedente punto c) potrebbe quantificare il budget massimo utilizzabile in ogni Ente per l'assegnazione delle indennità alle posizioni organizzative. Lo stesso provvedimento deve lasciare all'autonomia di ogni ente l'assetto organizzativo ritenuto più funzionale, ma evitando per tali indennità piedi minimi obbligatori.
- f) La contrattazione decentrata non va considerata marginale e meramente attuativa delle scelte generali del contratto ma deve assumere il rilievo di strumento di grande flessibilità che le parti negoziali devono poter utilizzare per conseguire l'effettivo miglioramento dei servizi in una attività gestionale efficace ed economica anche attraverso politiche di intervento mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane. Il C.C.R.L. dovrà pertanto indicare gli istituti che vanno affidati alla contrattazione decentrata e i relativi limiti anche di natura finanziaria. In particolare per quanto concerne il fondo per la pro-

attività e lo sviluppo delle risorse umane, in esso dovranno confluire tutti i fondi aventi analoghe finalità previsti da leggi e/o contratti; le risorse di tale fondo non potranno essere distolte per scopi diversi.

- g) L'erogazione degli acconti, da quantificarsi in misura uguale per i dipendenti degli Enti locali e per quelli regionali, deve comunque porsi in una prospettiva non solo di omogeneità negli istituti riguardanti lo stato giuridico, ma anche di tendenziale perequazione sul piano delle retribuzioni tabellari, con l'accortezza di definire un importo che non certifichi le qualifiche funzionali esistenti, ma si rapporti ad alcune fasce o categorie meno rigide.
- h) Le risorse disponibili per il contratto regionale dei dipendenti degli Enti locali fanno riferimento all'ammontare del costo del C.C.N.L. avuto riguardo alla sua applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, da porre a carico dei bilanci degli Enti locali e a una integrazione aggiuntiva della Regione pari a lire 10 miliardi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

F.P. C.G.I.L. F.I.S.T. - C.I.S.L. - U.I.L. EE.LL. sottoscrivono i contratti collettivi di lavoro del personale della Regione e degli Enti locali con riserva sulla rappresentatività delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente firmate e, precisamente, C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. e U.G.L.

BELCI
TONINO
VINDIGNI

Trieste, lì 21 gennaio 2000

L'A.Re.Ra.N.:

dott. Paolo Polidori
dott.ssa Anna Tarasco
dott. Abele Casetta
dott. Andrea Polacco

La Delegazione di parte sindacale:

F.P. - C.G.I.L.: Alzetta
F.I.S.T. - C.I.S.L.: Tonino - Verdoliva
U.I.L. - EE.LL.: Ronchi

**Comparto di contrattazione di cui all'articolo 127
della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13**

**Contratto collettivo di lavoro del personale delle
autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia
1998-2001**

**Area non dirigenziale
Biennio economico 1998-1999**

Con legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 127, il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

Nel periodo contrattuale 1998-2001, in sede di prima applicazione ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998, è previsto che, nell'ambito del Comparto unico siano stipulati, con le procedure previste dalla medesima legge regionale, contratti collettivi distinti per il personale della Regione e delle autonomie locali, a loro volta suddivisi in area dirigenziale ed area non dirigenziale. Tali contratti collettivi dovranno, peraltro, essere ispirati ad un'ottica di graduale omogeneizzazione.

L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale ha adottato, in ossequio ai principi del pubblico impiego ed agli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali, con propria deliberazione del giorno 17 giugno 1999, n. 1983.

In attuazione delle suddette direttive le parti concordano di procedere alla definizione del seguente accordo stralcio.

Articolo 1

(Linee di contrattazione)

1. Le parti si impegnano ad improntare la contrattazione collettiva alle linee e criteri generali desumibili dal documento allegato.

2. In particolare, le parti, nello spirito del protocollo d'intesa di data 19 marzo 1999, concordano di avviare a partire dal 7 luglio 1999 un confronto tendente alla sottoscrizione, così come previsto nelle direttive della Giunta regionale del 17 giugno 1999, di un accordo stralcio valido per il periodo transitorio, che si protrarrà fino alla sottoscrizione del C.C.R.L., che recepisca le parti del C.C.N.L. Regioni/Enti locali 1998-2001 che vengono concordemente giudicate immediatamente applicabili agli Enti locali, purché coerenti con i contenuti del documento allegato al presente contratto.

Articolo 2

(Acconto contrattuale per il biennio 1998-1999)

1. In attesa di procedere alla definizione degli aspetti economici riferiti al biennio contrattuale 1998-1999 e di quelli giuridici riferiti al quadriennio 1998-2001, sono attribuiti ai dipendenti delle autonomie locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998,

n. 13, i seguenti benefici, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il citato biennio 1998-1999.

2. Al personale delle autonomie locali in servizio alla data dell'1 gennaio 1998 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti e con le decorrenze previste dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale	1 novembre 1998 Importo	1 luglio 1999 Importo
2 ^a	40.000	90.000
3 ^a	40.000	90.000
4 ^a	45.000	100.000
5 ^a	45.000	110.000
6 ^a	55.000	120.000
7 ^a	60.000	130.000
8 ^a	60.000	140.000

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e rientrano nella base imponibile per il calcolo del compenso per lavoro straordinario.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

Allegato

Contenuti essenziali sui quali avviare il confronto tra le parti

- Deve esser reso evidente e concreto il completamento della «privatizzazione» del rapporto di lavoro, già avviato almeno negli Enti locali, riconoscendo ai soggetti decisori pubblici (politici e tecnici, secondo le rispettive e diversificate competenze) i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, in particolare negli aspetti correlati all'individuazione degli obiettivi e delle priorità, all'organizzazione interna delle strutture, alle dotazioni organiche, agli orari di lavoro, alla mobilità ordinaria e straordinaria e alla formazione e aggiornamento professionale, nell'ottica di una sempre più diffusa aziendalizzazione del sistema pubblico.
- Va innanzitutto riconosciuta la necessità di provvedere all'introduzione di un ordinamento professionale unico per la Regione e gli Enti locali, che sostituisca gli attuali inquadramenti e realizzi forme più flessibili di gestione delle risorse umane.

- c) Va perseguita la rapida sottoscrizione di accordi contrattuali validi per il periodo transitorio che si protrarrà fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro, C.C.R.L.
- d) In coerenza con quanto sopra vanno sviluppate le relazioni sindacali a livello di singola Amministrazione o Ente, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative quadro e contrattuali vigenti in un'ottica di flessibile partecipazione sindacale, quale momento di effettivo coinvolgimento del personale nei programmi di innovazione organizzativa, sviluppo e ristrutturazione organizzativa degli Enti. Vanno in tal senso definite chiare procedure di confronto, da potersi concludere in termini certi, salvaguardando negli Enti l'autonomia e la responsabilità degli organi di direzione politica e amministrativa nelle rispettive competenze.
- e) Nel caso particolare degli Enti privi di figure dirigenziali (la stragrande maggioranza dei Comuni nel quadro regionale), è operante la legge 191/1998, ma è significativo il condizionamento introdotto dai contenuti della preintesa contrattuale nazionale, in materia di ordinamento professionale, che tra l'altro prevede in tutti gli Enti locali un'area delle posizioni organizzative soggette a significative indennità di posizione e di risultato. L'impianto, certo di grande rilievo per la effettiva distinzione in tutti gli Enti locali tra compiti di indirizzo e gestione, assicura al singolo Ente una in-dubbia flessibilità organizzativa che spazza via la precedente impalcatura di regole centralistiche rigidamente precettive ed uniformi per tutte le situazioni, in un panorama invece che è di fatto enormemente articolato. In questa fase transitoria, l'accordo stralcio di cui al precedente punto c) potrebbe quantificare il budget massimo utilizzabile in ogni Ente per l'assegnazione delle indennità alle posizioni organizzative. Lo stesso provvedimento deve lasciare all'autonomia di ogni ente l'assetto organizzativo ritenuto più funzionale, ma evitando per tali indennità piedi minimi obbligatori.
- f) La contrattazione decentrata non va considerata marginale e meramente attuativa delle scelte generali del contratto ma deve assumere il rilievo di strumento di grande flessibilità che le parti negoziali devono poter utilizzare per conseguire l'effettivo miglioramento dei servizi in una attività gestionale efficace ed economica anche attraverso politiche di intervento mirate alla valorizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane. Il C.C.R.L. dovrà pertanto indicare gli istituti che vanno affidati alla contrattazione decentrata e i relativi limiti anche di natura finanziaria. In particolare per quanto concerne il fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane, in esso dovranno confluire tutti i fondi aventi analoghe finalità previsti da leggi e/o contratti; le risorse di tale fondo non potranno essere distolte per scopi diversi.

- g) L'erogazione degli acconti, da quantificarsi in misura uguale per i dipendenti degli Enti locali e per quelli regionali, deve comunque porsi in una prospettiva non solo di omogeneità negli istituti riguardanti lo stato giuridico, ma anche di tendenziale perequazione sul piano delle retribuzioni tabellari, con l'accortezza di definire un importo che non certifichi le qualifiche funzionali esistenti, ma si rapporti ad alcune fasce o categorie meno rigide.
- h) Le risorse disponibili per il contratto regionale dei dipendenti degli Enti locali fanno riferimento all'ammontare del costo del C.C.N.L. avuto riguardo alla sua applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, da porre a carico dei bilanci degli Enti locali e a una integrazione aggiuntiva della Regione pari a lire 10 miliardi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

F.P. C.G.I.L. F.I.S.T. - C.I.S.L. - U.I.L. EE.LL. sottoscrivono i contratti collettivi di lavoro del personale della Regione e degli Enti locali con riserva sulla rappresentatività delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente firmate e, precisamente, C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P. e U.G.L.

BELCI
TONINO
VINDIGNI

Trieste, lì 21 gennaio 2000

L'A.Re.Ra.N.:

dott. Paolo Polidori
dott.ssa Anna Tarasco
dott. Abele Casetta
dott. Andrea Polacco

La Delegazione di parte sindacale:

F.P. C.G.I.L.: Baldassi
F.I.S.T. C.I.S.L.: Tonino
U.I.L. EE.LL.: Ronchi
F.N.E.L. - U.G.L.: De Polo

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla S.S. 13 (incrocio con via Comugne).

Con deliberazione consiliare n. 13 del 14 gennaio 2000, il Comune di Gemona del Friuli ha preso atto del-

la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla S.S. 13 (incrocio con via Comugne) ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 16 del 9 marzo 2000 il Comune di Pavia di Udine ha adottato la variante n. 19 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prata di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 20 bis al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 8 del 29 febbraio 2000 il Comune di Prata di Pordenone ha preso atto che in merito alla variante n. 20 bis al Piano regolatore generale comunale:

- è stato acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali;
- è stata respinta l'opposizione presentata;
- non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991,

ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante medesima.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 9 del 27 gennaio

2000 il Comune di San Quirino ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 136 del 29 dicembre 1998 il Comune di Tarcento ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 29 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 57 del 9 marzo 2000)

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della fondazione Teatro lirico «G. Verdi», in Trieste.

Con decreto 16 febbraio 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono state approvate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, le modifiche agli articoli 3, 8, 15 e 19 dello statuto della fondazione Teatro «G. Verdi» di Trieste già approvato con decreto 15 giugno 1999, deliberate dal consiglio di amministrazione della fondazione medesima il 21 ottobre 1999 nella forma di atto pubblico.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI AVIANO

(Pordenone)

Bando di gara a procedura ristretta per l'appalto dei servizi di sgombero neve e manutenzione verde pubblico relativi alla località Piancavallo.

1) *Ente appaltante:* Comune di Aviano, Piazza Matteotti, n. 1, c.a.p. 33081, telefono 0434/666514 - 520; telex 0434/666515;

2) *Descrizione ed oggetto del servizio:* categorie di servizio n. 1, n. 20, n. 26; numero di riferimento della CPC 6112, 6122, 633, 886 e, rispettivamente, 74 e 96; si tratta dei servizi di sgombero neve e manutenzione verde pubblico relativi alla località Piancavallo; in dettaglio, si intende costituire una società di servizi, nella forma giuridica della società per azioni - a responsabilità limitata, avente oggetto sociale corrispondente; puntualmente individuati i soci privati e costituita la società, alla stessa verranno affidati i relativi servizi, in regime di esclusiva, per la durata di anni 5, rinnovabile per ulteriori 5 anni; l'oggetto sociale comprenderà anche, servizi ulteriori da rendere verso corrispettivo agli operatori turistici ed ai privati proprietari della stessa località; in dettaglio, esemplificando, la gestione e manutenzione di impianti sportivi, parcheggi e spazi roulotte, la gestione rifiuti, la pulizia del verde e dell'arredo urbano, l'auto-transporto, la pulizia di locali, gli interventi di manutenzione degli stabili (idraulico, falegname, elettricista, imbianchino, muratore, riparatore di tetti), altri; sarà anche possibile l'estensione dei servizi ad altre aree, del territorio comunale e non.

3) *Requisiti di partecipazione:* Possono partecipare alla presente procedura tesa ad individuare i soci privati e gli eventuali soci pubblici, gli Enti pubblici, le persone fisiche e le imprese individuali o collettive, costituite o meno in forma di società, invitate dall'Amministrazione, su loro richiesta e previo riscontro della sussistenza della capacità giuridica e della dignità morale a contrarre con le amministrazioni pubbliche.

4) *Riserva e frazionabilità:* trattandosi di individuare i soci di una società di prossima costituzione, quanti sono interessati all'iniziativa sono chiamati a dichiarare la disponibilità ad investire del capitale, a conferirvi delle risorse umane o materiali, ad assicurare adeguate garanzie patrimoniali con tutte le responsabilità di legge; peraltro, si precisa che la costituzione della società è una possibilità; l'Amministrazione, in modo espresso, si riserva la facoltà di non farvi luogo laddove nessun soggetto chieda di assumere il ruolo di socio ovvero, più in

generale, le proposte pervenute non siano ritenute adeguate o, ancora, ragioni di convenienza economica, ulteriori rispetto a quelle sinora considerate, facciano ritenere l'iniziativa non opportuna; ugualmente, in modo espresso, si consente a chiunque sia interessato di esplicitare, oltre alla manifestazione del proprio interesse a divenire socio, la possibile, articolata e completa offerta economica per l'assolvimento dei servizi di sgombero neve e gestione del verde pubblico, distintamente ovvero cumulativamente considerati questo, da solo ovvero in raggruppamento di imprese, costituito/da costituire; esse sole verrebbero in considerazione ai fini dell'affidamento del servizio in appalto nel caso in cui l'ipotizzata società non venisse più costituita; in nessun caso vi sarebbe ulteriore procedura di evidenza pubblica.

5) *Durata e valori:* l'arco temporale interessato va dall'1 novembre 2000 al 31 ottobre 2005 per un complessivo (sull'intera durata) importo presunto di servizi da affidare pari a circa lire 3.000.000.000.

6) *Termini:* ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: 17 aprile 2000.

7) *Termine ultimo entro il quale verranno spediti gli inviti a presentare delle offerte:* 21 aprile 2000.

8) *Criteri per l'aggiudicazione:* in coerenza con l'articolo 23, lettera b), decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il criterio di aggiudicazione consiste nell'offerta economicamente più vantaggiosa, da intendersi come proposta di partecipazione alla costituenda società; verranno in considerazione i fini statutari, con particolare riguardo a quelli perseguiti dai soggetti pubblici interessati; i bilanci degli ultimi cinque anni, la situazione finanziaria, la consistenza e la solidità patrimoniale; il curriculum; la struttura e la consistenza degli organici, con specificazione della tipologia di servizi attualmente svolti, nonché il parco macchine immediatamente utilizzabile; l'articolazione e la presenza sul territorio, le proposte, i mezzi e le potenzialità connesse allo svolgimento di servizi ulteriori; il regime dei finanziamenti cui il soggetto proponente ha diritto ed eventuali incentivi, agevolazioni fiscali; distintamente verranno considerate e valutate le possibili offerte ai fini dell'affidamento in appalto dei servizi: il criterio sarà quello del prezzo più basso.

9) *Altre informazioni:* Responsabile del procedimento: Caramaschi dott. Sandro; Unità Organizzativa Competente: Ufficio segreteria - affari generali; telefono 0434/666514 - 666520; notizie e chiarimenti potranno essere richiesti ai medesimi; potrà anche essere ritirata copia del bando di gara e del capitolato prestazionale.

IL VICESEGREARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI CANEVA
(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta per la concessione in uso dell'immobile montano di proprietà comunale denominato «Casello della Guardia».

Ente appaltante: Comune di Caneva, Piazza Martiri Garibaldini, 8 - 33070 Caneva (Pordenone) telefono 0434/79002 - 0434/79256 - fax 0434/799259.

Oggetto: concessione, in uso dell'immobile montano di proprietà comunale denominato «Casello della Guardia».

Aggiudicazione: articolo 73, comma 1, lettera c) del R.D. 827/1924 ovvero a favore della ditta che avrà offerto il canone di concessione annuo più vantaggioso per l'Amministrazione comunale, esclusivamente in aumento rispetto a quello posto a base di gara e fissato in lire 3.500.000. (Euro 1.807,60).

Durata: triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Modalità di partecipazione: secondo il bando integrale affisso all'albo pretorio e a disposizione, con capitolato speciale e relativi documenti allegati presso l'Ufficio segreteria (telefono 0434/79002 - fax 0434/799259).

Termine presentazione offerte: entro le ore 12.30 del giorno 11 aprile 2000 a pena di esclusione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Ermes Furlan

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di gara esperita relativa alla fornitura di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo di Gemona del Friuli.

Metodo d'appalto: asta pubblica seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 (prezzo più basso), rispetto al prezzo a base d'asta.

Data gara: 21 dicembre 1999.

Imprese partecipanti: n. 6.

Imprese ammesse alla gara: n. 3.

Aggiudicatario: Mobilfer S.a.s., di Sambuceto - San

Giovanni Teatino (Ch), prezzo di aggiudicazione: lire 39.615.600.

Gemona del Friuli, lì 24 marzo 2000

IL RESPONSABILE PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

COMUNE DI PORDENONE

Bando per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione della Biblioteca multimediale presso l'edificio di proprietà comunale denominato «ex Tribunale».

L'Amministrazione comunale intende affidare l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'edificio denominato «ex Tribunale», da destinare a sede della Biblioteca multimediale di rilevanza regionale, comprendente le prestazioni di redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione previsti dal decreto legislativo 494/1996.

L'importo complessivo presunto delle opere, regolarmente inserito nel piano triennale degli investimenti 2000/2002, sarà finanziato con contributo regionale.

L'importo delle opere a base d'asta ammonta a presunte lire 4.500.000.000 ripartite, secondo una stima provvisoria e suscettibile di verifica in fase di progettazione, nelle seguenti classi e categorie di lavoro, per i rispettivi importi:

- Opere edili: Classe I/C - importo presunto lire 3.000.000.000;
- Opere per impianti: Classe III/C - importo presunto lire 1.500.000.000;
- Progettazione strutturale: Classe I/G per il relativo ammontare.

I relativi onorari verranno comunque commisurati sulla base degli importi effettivi delle opere progettate, per le rispettive classi e categorie. Gli onorari per le prestazioni di cui al decreto legislativo 494/1996 verranno computati secondo le indicazioni impartite dagli Ordini Professionali regionali.

Le spese verranno riconosciute in forma conglobata ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa Professionale degli ingegneri ed architetti, nella misura del 10%.

Sugli onorari verrà applicata la riduzione del 20% prevista dall'articolo 12/bis della legge 155/1989, introdotto con D.L. 66/1989.

È ammessa la partecipazione di società di ingegneria.

Il professionista incaricato dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Pordenone.

La scelta del professionista o del gruppo di progettazione (da costituirsi con le modalità dell'Associazione temporanea di imprese, con nomina di capogruppo) verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- 1) curriculum professionale del capogruppo relativo esclusivamente agli ultimi dieci anni di attività: punteggio massimo: punti 20;
- 2) curriculum del gruppo di progettazione interdisciplinare contenente le professionalità necessarie per la redazione del progetto (ingegnere strutturista, ingegnere impiantista, ingegnere informatico, architetto restauratore ecc.): punteggio massimo: punti 25;
- 3) esperienza nella progettazione di biblioteche a valenza nazionale con organizzazione anche in chiave multimediale con presentazione di tre progetti analoghi: punteggio massimo: punti 50;
- 4) presenza nel gruppo di progettazione di professionisti abilitati da meno di cinque anni: punteggio massimo: punti 5.

Le domande, redatte in competente bollo secondo lo schema allegato, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 7 aprile 2000 - per le domande inviate tramite il servizio postale, farà fede il timbro di ricevimento dell'ufficio postale di Pordenone.

L'esecuzione dell'incarico sarà soggetta, ai seguenti termini:

Progetto preliminare - consegna al competente Settore lavori edili entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto affidamento dell'incarico.

Progetto definitivo - consegna al competente Settore lavori edili entro 70 (settanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare.

Progetto esecutivo - consegna al competente Settore lavori edili entro 50 (cinquanta) giorni dalla comunicazione di accettazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione comunale.

Le informazioni potranno essere richieste:

- per la parte amministrativa al Settore amministrativo del 2° dipartimento (telefono 0434/392253 - 251 - 324 dott.ssa Predonzan, dott.ssa Baldissera, sig.ra Targhetta);
- per la parte tecnica al Settore lavori edili geom. Loris Calligaro (telefono 0434/392420).

Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Pordenone dal 17 marzo 2000 al 7 aprile

2000, sul Bollettino Ufficiale della Regione, e su due quotidiani.

Pordenone, 17 marzo 2000

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO:
rag. Miria Coan

Bando per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del parcheggio di via Oberdan.

L'Amministrazione comunale intende affidare l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del nuovo parcheggio di via Oberdan, nonché redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione previsti dal decreto legislativo 494/1996.

L'importo complessivo presunto delle opere, regolarmente inserito nel piano triennale degli investimenti 2000-2002, sarà finanziato con contributo ai sensi della legge 122/1989.

L'importo delle opere a base d'asta ammonta a presunte lire 5.900.000.000 ripartite secondo una stima provvisoria e suscettibile di verifica in fase di progettazione, nelle seguenti classi e categorie di lavoro, per i rispettivi importi:

- Opere edili: Classe I/C - importo presunto lire 5.670.000.000.
- Opere per impianti (antincendio, antintrusione, elettrico): Classe III/C - importo presunto lire 230.000.000.
- Progettazione strutturale: Classe I/G per il relativo ammontare.

I relativi onorari verranno comunque commisurati sulla base degli importi effettivi delle opere progettate, per le rispettive classi e categorie. Gli onorari per le prestazioni di cui al decreto legislativo 494/1996 verranno computati secondo le indicazioni impartite dagli Ordini Professionali regionali. Sugli onorari sarà applicata la riduzione del 20% prevista dall'articolo 12/bis, legge 155/1989, introdotto con decreto legge 66/1989.

Le spese verranno riconosciute in forma conglobata ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, nella misura del 10%.

È ammessa la partecipazione di società di ingegneria.

Il professionista incaricato dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Pordenone.

Il disciplinare di incarico conterrà la clausola dell'eventuale subentro all'Amministrazione comunale

di Pordenone da parte di una società che l'Amministrazione stessa potrà costituire per la realizzazione e la gestione del parcheggio.

La scelta del professionista o del gruppo di progettazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- 1) curriculum professionale del capogruppo relativo esclusivamente agli ultimi dieci anni di attività: punteggio massimo: punti 30;
- 2) curriculum del gruppo di progettazione interdisciplinare contenente varie professionalità e competenze: punteggio massimo: punti 15;
- 3) esperienza nella progettazione di opere analoghe con la presentazione di tre progetti analoghi: punteggio massimo: punti 50;
- 4) presenza nel gruppo di progettazione di professionisti abilitati da meno di cinque anni: punteggio massimo: punti 5.

Le domande, redatte in competente bollo, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 7 aprile 2000; per le domande inviate tramite il servizio postale, farà fede il timbro di ricevimento dell'ufficio postale di Pordenone.

L'esecuzione dell'incarico sarà soggetta ai seguenti termini:

Progetto preliminare - consegna al competente Settore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto affidamento dell'incarico.

Progetto definitivo - consegna al competente Settore entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare.

Progetto esecutivo - consegna al competente Settore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento da parte della Direzione regionale dei Servizi tecnici.

Le informazioni potranno essere richieste:

- per la parte amministrativa al Settore amministrativo del 2° Dipartimento (telefono 0434/392253 - 251 - 324 dott.ssa Predonzan, dott.ssa Baldissera, sig.ra Targhetta);
- per la parte tecnica al Direttore del IV Dipartimento ing. Mauro Trevisan (telefono 0434/392240).

Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Pordenone dal 17 marzo 2000 al 7 aprile 2000, sul Bollettino Ufficiale della Regione, e su due quotidiani.

Pordenone, 17 marzo 2000

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO:
ing. Mauro Trevisan

Bando per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del Parcheggio multipiano di via Candiani.

L'Amministrazione comunale intende affidare l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del nuovo parcheggio multipiano di via Candiani, nonché redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione previsti dal decreto legislativo 494/1996.

L'importo complessivo presunto delle opere, regolarmente inserito nel piano triennale degli investimenti 2000-2002, sarà finanziato con contributo ai sensi della legge 122/1989.

L'importo delle opere a base d'asta ammonta a presunte lire 10.000.000.000 ripartite, secondo una stima provvisoria e suscettibile di verifica in fase di progettazione, nelle seguenti classi e categorie di lavoro, per i rispettivi importi:

- Opere edili: Classe I/C - importo presunto lire 9.575.000.000.
- Opere per impianti (antincendio, antintrusione, elettrico): Classe III/C - importo presunto lire 425.000.000.
- Progettazione strutturale: Classe I/G per il relativo ammontare.

I relativi onorari verranno comunque commisurati sulla base degli importi effettivi delle opere progettate, per le rispettive classi e categorie. Gli onorari per le prestazioni di cui al decreto legislativo 494/1996 verranno computati secondo le indicazioni impartite dagli Ordini Professionali regionali. Sugli onorari sarà applicata la riduzione del 20% prevista dall'articolo 12/bis legge 155/1989, introdotto con decreto legge 66/1989.

Le spese verranno riconosciute in forma conglobata ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa Professionale degli ingegneri ed architetti, nella misura del 10%.

È ammessa la partecipazione di società di ingegneria.

Il professionista incaricato dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Pordenone.

Il disciplinare di incarico conterrà la clausola dell'eventuale subentro all'Amministrazione Comunale di Pordenone da parte di una società che l'Amministrazione stessa potrà costituire per la realizzazione e la gestione del parcheggio.

La scelta del professionista o del gruppo di progettazione verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- 1) curriculum professionale del capogruppo relativo esclusivamente agli ultimi dieci anni di attività: punteggio massimo: punti 30;

- 2) curriculum del gruppo di progettazione interdisciplinare contenente varie professionalità e competenze: punteggio massimo: punti 15;
- 3) esperienza nella progettazione di opere analoghe con la presentazione di tre progetti analoghi: punteggio massimo: punti 50;
- 4) presenza nel gruppo di progettazione di professionisti abilitati da meno di cinque anni: punteggio massimo: punti 5.

Le domande, redatte in competente bollo, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 7 aprile 2000; per le domande inviate tramite il servizio postale, farà fede il timbro di ricevimento dell'ufficio postale di Pordenone.

L'esecuzione dell'incarico sarà soggetta ai seguenti termini:

Progetto preliminare - consegna al competente Settore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto affidamento dell'incarico.

Progetto definitivo - consegna al competente Settore entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto preliminare.

Progetto esecutivo - consegna al competente Settore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento da parte della Direzione regionale dei Servizi tecnici.

Le informazioni potranno essere richieste:

- per la parte amministrativa al Settore amministrativo del 2° Dipartimento (telefono 0434/392253 - 251 - 324 dott.ssa Predonzan, dott.ssa Baldissera, sig.ra Targhetta);
- per la parte tecnica al Direttore del IV Dipartimento ing. Mauro Trevisan (telefono 0434/392240).

Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Pordenone dal 17 marzo 2000 al 7 aprile 2000, sul Bollettino Ufficiale della Regione, e su due quotidiani.

Pordenone, 17 marzo 2000

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO:
ing. Mauro Trevisan

COMUNE DI RUDA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE

RENDE NOTO

che in esecuzione della deliberazione giunta n. 51 del 9 marzo 2000 é indetta asta pubblica il giorno 26 maggio 2000 alle ore 9.00, per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media.

Ente appaltante: Comune di Ruda, via Mosettig, n. 2 - 33050 Ruda (Udine), telefono 0431/99254 - fax 0431/973254.

Importo a base d'asta: lire 126.000.000 (I.V.A. esclusa) (65.073,57 Euro); la fornitura prevede il ritiro di uno scuolabus usato.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1), lettera b), del decreto legislativo n. 358/1992 così come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 402/1998, sulla base dei criteri predeterminati, descritti nel bando di gara.

Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2000.

Il bando di gara completo e l'allegata scheda con le caratteristiche tecniche del mezzo da acquistare sono visionabili e/o ritirabili presso l'Ufficio tecnico Comunale nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Ruda, lì 9 marzo 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Evaristo Cian

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio sfalcio dell'erba di alcune aree verdi comunali - stagione estiva 2000.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo con sede in Largo Garibaldi, n. 37 - località Pieris (Gorizia), indice un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di sfalcio dell'erba di alcune aree verdi comunali per la stagione estiva 2000.

La procedura di aggiudicazione sarà: asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Dovrà essere fatto un ribasso percentuale riferito al prezzo unitario a base d'asta riportato nel capitolato d'oneri.

L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta che

avrà fatto il migliore ribasso sul prezzo unitario a base d'asta.

L'offerta, in competente bollo, da indirizzare al Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2000.

L'apertura dei plichi presieduta dal Segretario Comunale, avverrà presso la Sede Municipale di Pieris, Largo Garibaldi, n. 37, San Canzian d'Isonzo (Gorizia), il giorno 3 maggio 2000 alle ore 10.00.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tutti coloro i quali ne hanno diritto.

Per il rilascio di copia integrale del bando e della documentazione inerente alla gara, nonché per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi all'Unità operativa Servizi urbanistici, lavori pubblici e servizi sul territorio del Comune di San Canzian d'Isonzo Largo Garibaldi, 371 c.a.p. 34075 Pieris (telefono 0471/472347). Si fa presente che non saranno inviate copie di detta documentazione a mezzo fax.

San Canzian d'Isonzo, 21 marzo 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE, PATRIMONIO E CIMITERI:
geom. Paolo Paviet

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale per gli anni 2000-2001-2002.

A. Comune di Tavagnacco - piazza Indipendenza, n. 1, 33010 Feletto Umberto (Italia). Ufficio Manutenzioni e Demanio, via E. Fermi, n. 92, 33010 Feletto Umberto (Italia) telefono 0432/571612, telefax 0432/571437.

B. Il criterio di aggiudicazione: a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, espressa attraverso un ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara con le modalità previste dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato n. 827 del 23 maggio 1924, articolo 73, lettera c) ed articolo 76. Si procederà all'esclusione delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione come previsto all'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 15 novembre 1999.

C. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale per gli anni 2000-2001-2002, come descritto all'articolo 1 del Capitolato speciale d'appalto facente parte integrante della presente gara.

D. L'importo triennale dei lavori posti a base di gara ammonta a lire 90.000.000 oltre all'I.V.A. (Euro 46.481,12).

E. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Tavagnacco e nel Bollettino Ufficiale della Regione. I plichi dovranno pervenire a cura e rischio delle ditte concorrenti all'Ufficio protocollo del Comune di Tavagnacco entro 26 giorni (ventisei) naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I plichi dovranno essere indirizzati all'Amministrazione di cui al precedente punto A), con la seguente indicazione in busta: «Offerta-pubblico incanto, per l'affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale per gli anni 2000-2001-2002».

L'offerta, redatta in carta legale, dovrà essere espressa in ribasso percentuale sull'importo della prestazione posta a base di gara riportato al punto D), indicata sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante, chiusa in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non dovrà contenere altri documenti, pena l'esclusione dalla gara.

F. Non sono ammesse offerte in aumento.

G. L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo il giorno successivo a quello fissato dal precedente punto E) alle ore 9.00 presso la sala riunioni della Sede Municipale del Comune di Tavagnacco, piazza Indipendenza, n. 1 ed il legale rappresentante della ditta che ha presentato offerta potrà assistervi.

H. La prestazione è finanziata con Fondi propri di Bilancio.

I. Si procederà all'aggiudicazione anche quando pervenga una sola offerta.

L. Le ditte dovranno produrre, pena l'esclusione dalla gara, la sottoelencata dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 del D.P.R. 403/1998 e articolo 3, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191:

L1. di aver preso visione delle condizioni tutte del Capitolato speciale d'appalto e che recatosi sul posto ha anche rilevato tutte le condizioni e circostanze per cui deve svolgersi il servizio e quelle che vi possono comunque influire;

L2. di aver preso cognizione delle clausole del bando di gara del servizio in oggetto e di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali, che possono influire sull'esecuzione degli interventi, di aver ritenuto l'appalto remunerativo e tale da giustificare l'offerta presentata e di possedere la capacità necessaria per una sollecita esecuzione del servizio nei termini e secondo le prescrizioni di capitolato;

L3. di accettare l'appalto alle condizioni stabilite del Capitolato speciale d'appalto e del bando di gara;

L4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che richiama l'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

L5. di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

L6. posizione e numero di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A., denominazione esatta, ragione sociale, forma giuridica della ditta, attività dichiarata e legali rappresentanti;

L7. di aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicaazione del bando, un importo corrispondente e comunque non inferiore all'importo dell'appalto da affidare;

L8. di aver sostenuto per il personale dipendente un costo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando;

L9. di essere a conoscenza dell'obbligo di conferire e di trasportare a proprio carico il materiale grossolano di risulta esclusivamente alle pubbliche discariche ufficialmente autorizzato.

M. Dichiarazione in carta semplice dalla quale emerge quanto segue:

- l'impegno all'uso di macchine conformi alle direttiva CEE.

N. In sede di gara dopo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto saranno estratti un numero di imprese corrispondenti al 10% delle partecipanti, arrotondato all'unità intera, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni poste in sede di gara ai punti L7 e L8. Tali dichiarazioni dovranno essere prodotte entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

O. Responsabile del procedimento: dott. arch. Francesco Marciano: Funzionario direttivo dell'Ufficio Tecnico lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di Tavagnacco.

Le ditte interessate possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Manutenzioni e Demanio (telefono 0432/571612 - fax 0432/571437), nelle ore d'ufficio, per il ritiro di copia del bando di gara e del foglio condizioni, dichiarazione prevista al punto L), nonché per ogni altra informazione.

Tavagnacco, 23 marzo 2000

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Domenico Degano

COMUNE DI TEOR

(Udine)

Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 scuolabus usati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 51 del 29 novembre 1999;

VISTA la determina del Responsabile del servizio n. 25 in data 13 marzo 2000;

VISTO l'articolo 73, lettera c), e articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

RENDE NOTO

che è stata indetta un'asta pubblica da tenersi con il metodo di cui agli articoli 73, lettera c) e articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per il giorno 20 aprile 2000, ore 12.00 presso la Sede Municipale di Teor per la vendita dei seguenti automezzi:

- Fiat Iveco A.90.14 1 Cacciamali Targato UD 600747 - anno di prima immatricolazione 1989 - posti n. 53 + 1.
- Fiat Iveco A.70.14 1 Cacciamali Targato UD 639949 - anno di prima immatricolazione 1990 - posti n. 55.

Importo unico a base d'asta per n. due scuolabus: lire 32.000.000. Cauzione provvisoria 10% dell'importo a base d'asta da presentare mediante assegno circolare e in busta separata, da quella sigillata, dell'offerta.

Le offerte, in plico sigillato con ceralacca dovranno pervenire all'Ufficio di protocollo del Comune di Teor entro le ore 13.00 del giorno 19 aprile 2000 o tramite posta con raccomandata A/R o mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici Municipali (telefono 0432/776480) dove sarà disponibile l'avviso d'asta contenente tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle offerte.

Dalla Residenza Municipale, li 13 marzo 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Paolo Battistuta

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare «Duca d'Aosta» e degli edifici di servizio alla Villa Sartorio.

a) ENTE APPALTANTE

Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Asta pubblica ad unico e definitivo incanto a' sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, primo comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari con il metodo di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14).

All'aggiudicazione si procederà in lotti separati e anche in caso di partecipazione all'incanto di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base d'asta.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale risultante dalla media aritmetica dei ribassi offerti, con due decimali.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato il formale contratto.

c) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trieste.

d) - e) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE

LOTTO A - Lavori di ristrutturazione della scuola elementare «Duca d'Aosta».

Importo a base d'asta: lire 5.300.000.000, Euro 2.737.221,57 + I.V.A.

Costo della sicurezza: lire 60.000.000, Euro 30.987,41.

Categoria prevalente: OG1 già G1 per lire 5.000 milioni.

Parti dell'opera: installazione di impianto di riscaldamento e ventilazione, impianti idrici-sanitari-apparecchiature, impianti elettrici e speciali appartenenti alla categoria generale OG11 per complessive lire 1.600 milioni, Euro 826.331,04.

Termine di esecuzione: 400 giorni.

LOTTO B - Lavori di ristrutturazione e trasformazione degli edifici di servizio alla Villa Sartorio.

Importo a base d'asta: lire 3.700.000.000, Euro 1.910.890,53 + I.V.A.

Costo della sicurezza: lire 55.000.000, Euro 28.405,13.

Categoria prevalente: OG2 già G2 per lire 5.000 milioni.

Parti dell'opera: impianti elettrici ed antincendio, impianti termici, gas e di ventilazione appartenenti alla categoria generale OG11 per complessive lire 447.649.500, Euro 231.191,67.

Termine di esecuzione: 500 giorni.

f) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi a:

- Servizio Ristrutturazione del Patrimonio (lotto A) - IV piano - Palazzo Costanzi n. 2 - stanza n. 402 - telefono 040/6754242.
- Servizio Verde Pubblico (lotto B) - V piano - stanza n. 511 - telefono 040/6754249, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Gli elaborati di gara potranno essere visionati, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, presso i rispettivi uffici tecnici sopraindicati.

I Capitolati Speciali e gli elaborati progettuali relativi ai singoli appalti, costituiranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti.

Presso i servizi nei quali gli elaborati progettuali sono in visione va ritirato a cura degli interessati il modello denominato «Lista delle categorie dei lavori e delle forniture» necessario alla formulazione delle offerte.

g) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le aste si terranno presso il Comune di Trieste - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 216 nelle seguenti giornate a partire dalle ore 10:

il giorno 21 aprile 2000 - Lotto A

il giorno 28 aprile 2000 - Lotto B.

Si procederà all'apertura delle buste ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della gara.

Successivamente, nella stessa seduta, si effettuerà il sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, alle quali nella medesima giornata verrà richiesta la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati, come stabilito dall'articolo 10, comma quater della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica dei predetti requisiti, con l'eventuale esclusione dalla gara in caso di mancata comprova, l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione dell'appalto avverranno, in seduta pubblica, nel medesimo luogo, nelle seguenti giornate a partire dalle ore 10:

il giorno 9 maggio 2000 - Lotto A

il giorno 12 maggio 2000 - Lotto B.

All'aggiudicatario ed al concorrente che seguirà nella graduatoria, se non sorteggiati, verrà richiesta la comprova dei requisiti dichiarati.

Per partecipare alle aste i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Malcantone n. 3 presso l'Albo pretorio - 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, le proprie offerte, redatte in lingua italiana, sottoscritte, che dovranno riferirsi ognuna al singolo lotto ed essere chiuse in separate buste sigillate, firmate sui lembi di chiusura e poste, insieme ai documenti sottoindicati, in altre buste, anch'esse chiuse con efficiente sigillo, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e la scritta:

«Asta pubblica del giorno
appalto lavori - offerta per il lotto »

e l'indicazione della lettera del lotto al quale l'offerta contenuta nel plico si riferisce.

Ogni concorrente potrà partecipare ad una, o ad entrambe le aste ma le offerte dovranno essere formulate separatamente e inoltrate in distinti plichi, pena l'esclusione dalla gara.

I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 delle sottoindicate date:

- 20 aprile 2000 per l'asta attinente al Lotto A,
- 27 aprile 2000 per l'asta attinente al Lotto B.

Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

h) SONO AMMESSI ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento

dell'offerta di cui all'articolo 77, R.D. 827/1924.

i) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Lotto A - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

Lotti B - Contributo regionale e mutuo Cassa depositi e prestiti.

Si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

j) PARTECIPAZIONE IMPRESE E CONSORZI

Sono ammessi a partecipare alla gara anche le Associazioni temporanee d'Imprese ed i Consorzi ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

k) FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni offerta sarà costituita dal modulo denominato «Lista delle categorie dei lavori e delle forniture» autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso i Servizi nei quali gli elaborati progettuali sono in visione, debitamente bollato e completato secondo quanto prescritto all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e da un foglio a parte, in carta libera, anch'esso sottoscritto dal legale rappresentante, contenente:

- la dichiarazione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti in esso richiamati e che si impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dalla Direzione Lavori;
- la dichiarazione con la quale la ditta attesta di essersi recata sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera ed in particolare quelle specificate nell'articolo 6 del Capitolato (quest'ultima dichiarazione va formulata solamente per il lotto A), di aver valutato tutti gli oneri accessori per l'esecuzione dell'appalto, anche relativi agli adempimenti sul piano di sicurezza dei lavoratori e di averne tenuto debito conto nella formulazione dell'offerta, nonché di aver giudicato i prezzi risultanti dall'offerta, nel loro complesso, remunerativi e non suscettibili di alcuna maggiorazione;
- la dichiarazione di aver preso conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati di progetto in esso indicati e di accettarne i contenuti;
- la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale e Partita Iva dell'Impresa;
- l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere e a quietanzare;
- l'eventuale indicazione di cui al successivo punto m).

DOCUMENTI

1) PER TUTTI I CONCORRENTI

A) ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base d'asta rilasciata dalla Tesoreria comunale - via S. Pellico, n. 3. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982.

In tale ultimo caso la fidejussione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti clausole:

- l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorché sarà costituito il deposito cauzionale definitivo.

B) dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
 - i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - i nominativi di tutti i direttori tecnici;
 - il numero di fax del concorrente;
- ed attestante

1. l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
2. la capacità del dichiarante di impegnare la ditta o la Società;
3. l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall'articolo 24, primo comma, della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993.

Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a 6 mesi da quella della gara;

4. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31

maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 6. la composizione societaria e le ulteriori indicazioni di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- ed inoltre per il Lotto A):
7. il possesso della qualificazione nella categoria OG1 per lire 5.000.000.000;

in alternativa al requisito di quest'ultimo punto, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

- a) il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo di 5.300 milioni;
- b) l'esecuzione nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando d'invito, di lavori appartenenti alla categoria OG1 già G1 di importo non inferiore al 40% di lire 5.300 milioni;
- c) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, di cui almeno il 40% per personale operaio oppure il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d'affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato;
- d) il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, come definita all'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.

ed inoltre per il Lotto B)

8. il possesso della qualificazione nella categoria OG2 per lire 5.000.000.000;

in alternativa al requisito di quest'ultimo punto, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

- e) il possesso di una cifra d'affari in lavori, svolta nel quinquennio antecedente alla data della presente lettera d'invito, non inferiore a 1,75 volte l'importo di 3.700 milioni;
- f) l'esecuzione nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione della presente lettera d'invito, di lavori appartenenti alla categoria OG2

già G2 di importo non inferiore al 40% di lire 3.700 milioni;

- g) la dichiarazione indicata al precedente punto c);
- h) la dichiarazione indicata al precedente punto d).

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

2) PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESE

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente l'Associazione, compresa la Capogruppo stessa, la dichiarazione di cui al precedente punto 1).

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti all'Associazione.

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'articolo 13 - comma 5 - della medesima legge.

1) SVINCOLO DELL'OFFERTA

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

m) INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTA-RE

Le imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, della legge 109/1994, dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

n) ONERI ASSICURATIVI

Con la presentazione dell'offerta le ditte assumono l'impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, come meglio precisato nei Capitolati speciali d'appalto relativi ai singoli lotti.

o) SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico della ditta aggiudicataria, salva l'applicazione dell'I.V.A. a norma di legge.

p) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Entro **otto giorni** dalla richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell'entità stabilita dall'articolo 30 - 2° comma - della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la revoca dell'affidamento.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all'asta, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare dei casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

Trieste, 23 marzo 2000

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO PALUZZA (Udine)

Statuto.

Il Consiglio di amministrazione con deliberazioni n. 59 del 30 novembre 1999 e n. 1 del 4 febbraio 2000 esaminate favorevolmente dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 6 marzo 2000 ai nn. 42927/1999 e n. 21908/2000 di prot. e nn. 1150 e 1170 di Reg. C.R.C., ha adottato il seguente Statuto:

CAPO I

ORIGINI E FUNZIONE

Art. 1

Origini e scopi della Casa

La Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro ha origine dalla fondazione di lire 500.000 disposta dal sig. Brunetti Matteo fu Andrea da Paluzza, con atto notaio Recla da Tolmezzo, rep. n. 4955 in data 3 maggio 1941. Hanno concorso nelle spese di costruzione della prima parte dell'edificio anche i Comuni di Paluzza, Treppo Carnico, Ligosullo, Paularo, Arta Terme, Sutrio e Cercivento. La Casa è stata eretta in ente morale con R.D. 24 luglio 1942, n. 1148. Ha sede nel Comune di Paluzza, in via Nazionale n. 31.

Art. 2

Finalità

La Casa persegue fini sociali, assistenziali e sanitari senza scopo di lucro e si prefigge:

- a) di accogliere nella propria struttura ed assistere materialmente e moralmente, in uno spirito di solidarietà umana, le persone indigenti e meno abbienti, autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi, vecchi ed inabili al lavoro proficuo, che a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie e della mancanza di familiari, esprimano bisogni di assistenza socio-assistenziale e/o sanitaria, nell'ambito della Provincia di Udine e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) di ospitare per brevi periodi, anche stagionali, le persone che abbisognano di assistenza;
- c) di mettere a disposizione di Enti, associazioni, cooperative sociali o privati le proprie attrezzature, i locali ed i servizi, quando questi non saranno utilizzati direttamente dalla struttura, disciplinando con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli ospiti della Casa;
- d) di ospitare durante le ore diurne quelle persone indicate dai competenti servizi sul territorio per evitare ricoveri impropri e favorire l'integrazione fra gli ospiti interni ed esterni.

Art. 3

Mezzi finanziari

L'ente realizza i suoi fini e provvede ai propri bisogni mediante i proventi delle rette corrisposte dagli ospiti, le rendite del suo patrimonio, i proventi dei servizi svolti per conto terzi, i contributi pubblici e privati nonché le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori e di ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 4

Accettazioni e dimissioni

Le modalità di accoglimento degli ospiti nella struttura, così come le norme di convivenza ed il funzionamento dell'ente, verranno disciplinate con apposito regolamento. È in ogni caso vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

CAPO II

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 5

Organi amministrativi

Sono organi dell'ente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Segretario.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo di Paluzza è formato da un rappresentante di ciascuna delle seguenti amministrazioni Comunali: Paluzza, Treppo Carnico, Ligosullo, Paularo, Arta Terme, Sutrio e Cercivento, designati ai sensi della legge 142/1990 e successive modificazioni. Fanno inoltre parte del Consiglio due membri di diritto: il parroco di Paluzza o un suo delegato individuato nell'ambito del consiglio parrocchiale ed un rappresentante della famiglia erede del fondatore Brunetti, nominato dal Consiglio comunale di Paluzza.

Tutti i componenti durano in carica per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili. I componenti che non intervengano senza giustificato motivo per tre mesi consecutivi, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e contestualmente comunicata al Sindaco del Comune di provenienza o comunque all'autorità competente per la sostituzione. Il consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto o deceduto rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il predecessore.

Art. 7

Indennità

Al Presidente, al Vice-presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un'indennità di carica e/o di presenza. L'ammontare dell'indennità di carica al Presidente corrisponde al 25% dell'indennità di carica prevista dalla normativa vigente (legge regionale 46/1996) per il Sindaco del Comune di Paluzza; quella del Vice-presidente è pari al 35% di quella del Presidente, mentre ai consiglieri compete un gettone di presenza pari al 50% di quella prevista per i consiglieri del Comune di Paluzza. Ai membri del comitato esecutivo spetta un'indennità di carica mensile commisurata al 15% dell'indennità di carica del Presidente.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di direzione politica dell'ente: definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Le funzioni suddette si esplicano mediante l'adozione di atti deliberativi relativi:

- alla nomina del Presidente e del Vice-presidente;
- all'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- all'approvazione di statuti, regolamenti e convenzioni;

- all'approvazione delle rette e delle norme generali per i ricoveri;
- agli acquisti e alle alienazioni e alle modifiche del patrimonio immobiliare;
- all'assunzione di mutui e delle anticipazioni provvisorie di cassa ed inoltre provvede all'individuazione delle priorità e delle direttive dell'azione amministrativa affidando al direttore ed ai funzionari le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati.

Art. 9

Adunanze del Consiglio

Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie: le prime riguardano l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo; le altre si terranno ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per decisione del presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio stesso. La convocazione del Presidente avviene con atto scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnata al domicilio dei componenti almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore. Le pratiche da trattare corredate dalle proposte di deliberazione e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri saranno a disposizione, presso i locali dell'ente, almeno 24 ore prima della seduta. Le votazioni si svolgono di regola in forma palese; sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.

Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno cinque componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; non viene computato chi avendo interesse non può prendere parte ai sensi dell'articolo 15 della legge 6972/1890. A parità di voti la proposta si intende respinta. Il Presidente può ammettere durante la discussione l'intervento di dipendenti, esperti o consulenti a fini informativi.

Art. 10

Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è formato dal Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno, in sede di prima convocazione. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 11

Attribuzioni del Comitato esecutivo

Spetta al Comitato esecutivo compiere gli atti di amministrazione, che non siano di competenza del Consiglio e che non rientrano tra le funzioni di altri organi dell'ente.

Collabora con il Consiglio alla realizzazione degli obiettivi ed indirizzi da quest'ultimo stabiliti, adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, provvede alla disciplina del personale, adotta d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio in corso, solo le variazioni di bilancio.

Art. 12

Verbali

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e devono essere dallo stesso firmati, oltre che dal Presidente e da tutti i partecipanti. Nel caso in cui venga trattato un argomento del quale il segretario sia interessato, le funzioni dello stesso saranno svolte da un membro dell'adunanza. Non possono essere deliberati argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno (se non per ragioni d'urgenza insorte successivamente alla convocazione del consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i membri del consiglio/comitato e approvino all'unanimità la proposta in discussione.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente, promuove e dirige l'attività del Consiglio di amministrazione, presiede le adunanze del Consiglio e provvede alla sua convocazione fissando l'ordine del giorno, definisce gli orari di servizio e di apertura al pubblico, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Egli assume in caso d'urgenza e nel rispetto delle competenze gestionali attribuite al segretario e agli altri funzionari, tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze con ordine proprio salva ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente, nominato in seno al consiglio o in subordine dal consigliere più anziano d'età.

Art. 14

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'ente e, come tale, adotta tutti provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi stabiliti con atto d'indirizzo dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati. Le determinazioni diventano eseguibili in seguito all'attestazione

di copertura finanziaria. Le stesse vengono comunicate, per conoscenza, al Comitato Esecutivo. Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare:

- la direzione degli uffici e servizi,
- la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti,
- la presidenza delle commissioni di concorso, gli atti di amministrazione ed in genere di gestione del personale,
- l'assunzione degli impegni di spesa in applicazione degli atti fondamentali di bilancio, nell'ambito del budget assegnato e delle disponibilità di bilancio e la liquidazione di spese regolarmente effettuate nonché l'acquisizione di entrate,
- gli atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali e controlla l'esecuzione delle relative deliberazioni. Avuto riguardo alle specifiche professionalità occorrenti l'ente può avvalersi anche dell'opera di funzionari, sotto ordinati al segretario, cui compete la direzione dell'area cui sono preposti nonché l'esercizio delle funzioni gestionali, che siano loro attribuite o delegate, in conformità a quanto previsto con il regolamento di organizzazione dei servizi. In assenza del Segretario il Consiglio provvede a nominare un sostituto, che ne svolga le relative funzioni durante il periodo di assenza.

CAPO III

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 15

Revisori dei conti

È prevista l'istituzione del Revisore del conto il quale viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ente tra gli iscritti al ruolo dei Revisori ufficiali del conto, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri. Le funzioni e le competenze del Revisore del conto vengono definite in apposta convenzione. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

CAPO IV

PRINCIPI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Personale

La gestione operativa delle attività istituzionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente, nella consistenza e con le figure professionali previste dalla dotazione organica e secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 29/1993 e successive modi-

ficazioni e integrazioni, alla legge 127/1997 nonché al C.C.N.L. del personale degli Enti locali.

Ove ne riconosca l'esigenza l'ente può avvalersi di collaboratori esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale nelle forme di prestazioni d'opera o appalti. La copertura dei posti di qualifica apicale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire e previa presentazione di curriculum. Il rapporto è soggetto alle leggi che disciplinano l'impiego negli enti locali. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è effettuata dal Consiglio di amministrazione. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all'opera dei volontari singoli o associati. Appositi regolamenti interni disciplineranno il funzionamento dei servizi, del personale dipendente e del volontariato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle norme del presente statuto.

Art. 17

Forme di collaborazione

Al fine di perseguire i principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, l'ente potrà stipulare accordi con altre IPAB o con Enti Locali o con altri Enti Pubblici o privati al fine di addivenire alla realizzazione di opere o alla gestione di servizi destinati al raggiungimento degli scopi statutari. Si applicheranno in quanto compatibili le norme di cui al capo VIII della legge 142/1990 e successive modificazioni.

Art. 18

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è svolto da un istituto di credito da scegliere con le modalità previste per la stipula dei contratti degli enti pubblici. Il tesoriere è tenuto a presentare idonea cauzione il cui ammontare deve essere stabilito nella deliberazione di affidamento del servizio.

Art. 19

Mandati di pagamento e reversali

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e del Segretario. Le reversali d'incasso devono essere muniti della firma del Presidente e del Segretario dell'ente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Attività regolamentare

L'ente provvede all'adozione dei regolamenti che

siano ritenuti necessari per il buon andamento dell'ente ed in particolare in materia di organizzazione del personale e gestione degli uffici, contabilità ed economato, rapporti tra ospiti ed ente e comunque ogni qualvolta sia previsto dalla normativa vigente.

Art. 21

Norme di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Nessuna norma del presente statuto perde efficacia se non espressamente sostituita ed abrogata nei modi e nelle forme di legge. Fino all'approvazione ed entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano le norme regolamentari già in vigore.

Paluzza, 23 marzo 2000

LA SEGRETARIA:
dott.ssa Antonella Zanier

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in frazione Iutizzo, denominato «Tonizzo-De Clara», con variante al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18 febbraio 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in frazione di Iutizzo, denominato «Tonizzo-De Clara», con variante al P.R.G.C.

Lo stesso P.R.P.C. è depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio Tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Codroipo, 21 marzo 2000

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI CORMONS

(Gorizia)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ampliamento della Zona Industriale - Nuovo P.I.P.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 23 febbraio 2000 con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'ampliamento della Zona Industriale - Nuovo P.I.P.;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal 27 marzo 2000 fino al 10 maggio 2000.

Chiunque abbia interesse, può prenderne visione dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale escluso il sabato.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Il P.R.P.C. predetto diverrà esecutivo a tutti gli effetti dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'estratto della deliberazione consiliare di approvazione.

Dalla Residenza Municipale, 20 marzo 2000

IL SINDACO:
geom. Maurizio Paselli

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale della Zona Artigianale D.2 «Sompcornino».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 3 marzo 2000 di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla Zona Artigianale D.2 «Sompcornino»;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTE la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e la legge regionale n. 34 del 12 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a partire dalla pubblicazione del presente avviso, saranno depositati presso la sede Municipale - Ufficio Tecnico - in libera visione al pubblico gli atti del Piano regolatore particolareggiato comunale della Zona Artigianale D.2 «Sompcornino».

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in competente carte legale; nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare osservazioni.

Forgaria nel Friuli, 13 marzo 2000

IL SINDACO: p.i. Guglielmo Biasutti

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Deliberazione di Giunta comunale n. 90/2000. Classificazione dell'albergo denominato «American».

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali»;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

– Bianchi Pierluigi, nato a Milano il 10 dicembre 1922 e residente a Milano in piazza della Repubblica n. 26 - per conto della società «Apalma S.r.l.», titolare della struttura ricettiva alberghiera denominata «Ameri-

can», ubicata in questo Comune in via Lungomare Trieste n. 152, tesa ad ottenere la classificazione a «quattro stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella "A" Alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

delibera

– di classificare la struttura ricettiva: «American» di Bianchi Pierluigi, sopra generalizzato, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella "A" Alberghi»: albergo di quattro stelle;

– di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul Foglio annunci legali, nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunci legali.

Proponente: Responsabile Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica: Marino Donà.

per IL SINDACO: Marino Donà

COMUNE DI MANZANO

(Udine)

Statuto comunale. Legge 8 giugno 1990, n. 142.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Manzano

1. Il Comune di Manzano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono es-

sere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro «formazioni sociali (articolo 2, comma 5, della legge 265/1999)».

Art. 2

Territorio, gonfalone, stemma e denominazione

1. Il Comune di Manzano è costituito dalle comunità e dai territori di Manzano, Rosazzo, Case, Oleis, San Lorenzo, Soleschiano, Manzinello, San Nicolò e dalle altre località esistenti e tradizionalmente riconosciute.

2. Altre comunità con i loro territori di pertinenza possono diventare parte integrante del Comune di Manzano se ne faranno richiesta in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

5. L'Amministrazione comunale attuerà idonee iniziative al fine di fregiare il Comune di Manzano del titolo di città.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, sostiene l'iniziativa privata e garantisce la libertà d'informazione e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità secondo i principi e nel rispetto della Costituzione italiana e delle leggi dello Stato.

2. Il Comune riconosce il valore primario della persona e della famiglia e concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze pari dignità ed opportunità tra uomo e donna.

Art. 4

Integrazione europea

1. Il Comune di Manzano persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa.

2. Valorizza le autonomie territoriali e sostiene il processo di unificazione europea.

3. Per i fini sopra esposti favorisce i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea mediante forme di cooperazione e di scambi e gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 5

Tutela del diritto allo studio

1. L'Amministrazione comunale concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo.

2. Appoggia e promuove iniziative, nell'ambito scolastico ed extrascolastico, atte a favorire la formazione didattica ed educativa del bambino e del giovane.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela della maternità e della prima infanzia. Verranno inoltre promosse adeguate iniziative per la tutela della salute.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e di sostegno con speciale riferimento agli anziani, ai minori e agli inabili ed invalidi determinati dal disagio sociale. Pone inoltre particolare attenzione ai problemi delle devianze quali tossicodipendenza ed alcolismo.

3. Opera altresì, per un efficiente servizio comunale di Protezione Civile anche con il concorso di cittadini e delle associazioni di volontariato.

Art. 7

Tutela dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati

1. Il Comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, avvalendosi anche del contributo del volontariato e dell'associazionismo aventi tali finalità.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta, secondo le proprie possibilità, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. A tale fine promuove la crescita di strutture sovracomunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione, la Provincia, altri Comuni o privati e vi partecipa.

Art. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale e la valorizzazione delle proprie potenzialità e tutela le sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Particolare attenzione verrà riservata alla lingua friulana.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale, giovanile, educativo e formativo.

Art. 10

Strumenti

1. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive in collaborazione con le Associazioni regionali di settore.

2. Promuove anche la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Comune ricerca idonei strumenti per il coordinamento di tutte le Associazioni di cui al comma 1° al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse attive sul territorio.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 70, comma 2° del presente Statuto che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità perseguite dagli enti.

Art. 11

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, artigianali ed agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane, ai minori ed ai portatori di handicap.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica, edilizia e del territorio e ne sanziona le violazio-

ni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali.

Art. 12

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo imprenditoriale a tutti i livelli. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività ed a promuovere l'immagine e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi ed iniziative atte a favorire la crescita dell'occupazione.

5. Promuove iniziative per favorire l'occupazione professionale.

Art. 13

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5°, 6°, 7° ed 8° della legge 142/1990, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto di tutte le realtà operanti sul territorio.

Art. 14

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 142/1990. Favorisce, inoltre, attraverso idonee iniziative, la partecipazione dei giovani alla vita sociale.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando, se necessario, incontri e convegni e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa anche istituendo nuovi organi d'informazione.

3. Il Comune, per favorire un'efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove la realizzazione di strutture

sovracomunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione od altri Comuni e privati e partecipa alla loro gestione secondo le modalità previste dall'articolo 22 della legge 142/1990.

Art. 15

Servizi pubblici

1. Il Comune per la gestione dei servizi può disporre:
- la costituzione di aziende speciali;
 - la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
 - la concessione a terzi;
 - apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - convenzioni ed accordi di programma con Comuni od altri enti pubblici.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16

Il Consigliere comunale - Doveri

- Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
- L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda della propria funzione ed attività, sono stabiliti dalla legge.
- I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
- I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- I Consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale proposito, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al

Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il Consiglio comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 17

Poteri del Consigliere

- Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato anche sulle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipate.
- Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- In Consiglio comunale, qualora le circostanze lo giustificano, i consiglieri o qualunque altra persona autorizzata ad intervenire, possono esprimersi in lingua friulana secondo le modalità fissate dalla legge. L'intervento in lingua friulana deve essere seguito dalla traduzione in lingua italiana per la dovuta verbalizzazione degli atti.
- Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 18

Dimissioni del Consigliere

- Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere comunale di rinunciare alla carica presentata al Consiglio comunale.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 19

Consigliere anziano

- È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, 4° comma del Testo Unico delle leggi per la composizione

e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, 7° comma della legge 25 marzo 1993, n. 81. A parità di voto, sono esercitate dal più anziano d'età.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. Ogni gruppo comunica per iscritto al Sindaco il proprio capogruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo, la consistenza numerica di ognuno di essi e le disponibilità del Comune.
4. L'insieme di tutti i capigruppo costituisce la «conferenza dei capigruppo» che il Sindaco convoca nei modi e con le funzioni stabilite dal regolamento.
5. Per essere definito tale ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due persone, salvo il diritto delle liste rappresentate da un solo Consigliere.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
2. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 bis, della legge 142/1990.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.
5. Il funzionamento del Consiglio comunale e dei Gruppi consiliari è disciplinato dal regolamento.

Art. 22

Sessioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattrore.

Art. 23

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione del Consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori comunali.
5. Il Vice Sindaco e gli Assessori comunali che non siano consiglieri comunali non possono presiedere il Consiglio comunale.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, sufficiente, per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sei consiglieri non computando a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

5. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27

Commissioni comunali

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita

deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale di rappresentanza. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno determinati dal Consiglio comunale.

Art. 28

Organismi sovracomunali

1. Il Comune partecipa agli organismi sovracomunali di cui fa parte, nominando propri rappresentanti in numero pari a quello stabilito dalla legge o dallo Statuto istitutivo di detti organismi.

Art. 29

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale nelle materie di cui al capo 1° e al capo 2° del presente titolo sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza richiesta per le modifiche del regolamento.

CAPO III

SEZIONE I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Art. 30

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1b) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2b) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

2bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surrogare la metà dei componenti di Consiglio;

3b) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 31

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede, e da sei Assessori comunali. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco e può nominare fino ad un massimo di due Assessori esterni al Consiglio comunale, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

3. Il Sindaco può attribuire ad ogni Assessore competenze su specifiche materie, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli Assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali, approvati dal Consiglio comunale.

5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute di Consiglio, intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto.

6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 32

Elezioni del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale con le modalità stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Dell'avvenuta proclamazione è data comunicazione entro sette giorni alla Direzione regionale per le autonomie locali.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale (Assessori), tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Gli Assessori non Consiglieri comunali possono partecipare alle sedute consiliari ed a quelle delle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 33

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco o Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 34

Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i propri effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e vengono portate all'attenzione del Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi in ogni caso entro venti giorni dalla loro presentazione, e da tale data decorre il termine dei venti giorni di cui sopra. Le dimissioni possono inoltre essere presentate, sempre per iscritto, durante lo svolgimento di una seduta consiliare ed in tal caso il termine dei venti giorni decorre dalla data della seduta stessa.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (articolo 11, comma 15, della legge 265/1999) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

- b) accertamento di una causa ostantiva all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Art. 37

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo Assessore.

SEZIONE 2

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 38

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono presenziare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i revisori dei conti, i responsabili dei servizi, i Consiglieri comunali, esperti e consulenti tecnici.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta comunale nel numero fissato dall'articolo 31 del presente Statuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 39

Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comu-

nali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco può delegare, salvo le limitazioni di legge, proprie competenze ai singoli Assessori.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al Sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.

9. Spettano al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (articolo 12 della legge 265/1999).

10. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti (articolo 11, comma 12, della legge 265/1999).

Art. 40

Attribuzioni generali

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 41

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni degli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 42

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

- b) esercita tutti i poteri attribuiti dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti;
- c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 43

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 44

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di gestire o concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 142/1990.

2. La gestione di detti servizi dovrà essere disciplinata da apposito regolamento.

Art. 45

Diritto di petizione ed istanza

1. I cittadini possono rivolgere istanze al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Inoltre possono rivolgere istanze scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

3. Apposito regolamento stabilisce le modalità di esercizio di cui sopra.

Art. 46

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per l'attuazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori residenti, risultanti al 31 dicem-

bre dell'anno precedente. Per argomenti che riguardano esclusivamente il territorio di una circoscrizione elettorale è sufficiente il 40% degli elettori di quella circoscrizione.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori e delle procedure di esame delle proposte.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Art. 47

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. È escluso nei casi previsti dall'articolo 46, comma 3°.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori, risultanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le fasi del procedimento referendario: «proposta e giudizio di ammissibilità, richiesta di referendum, indizione, svolgimento delle operazioni di voto, proclamazione ed effetti»;

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, l'organo competente è tenuto ad esaminare un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti

ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenire.

2. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 49

Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento comunale.

2. Presso apposito ufficio comunale sono tenuti a disposizione dei cittadini tutti gli atti pubblici, le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali che possono essere consultati secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Ai cittadini è consentito fare uso, nell'ambito degli uffici comunali, della lingua friulana sempreché l'interlocutore sia in grado di capire.

Art. 50

Albo pretorio

1. L'Amministrazione comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facile lettura.

3. Il Segretario comunale sovrintende alla affissione degli atti di cui al 1° comma cui provvedono i dipendenti incaricati.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 51

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo, di controllo e di programmazione di scelta, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica contabile e di esecuzione spettanti al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici ed a tutto il personale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'economicità e dell'efficacia di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità nel rispetto e tutela di tutti i cittadini.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti (articolo 19, comma 3, della legge 265/1999).

Art. 52

Personale

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 53

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da

cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione Consortile dell'Ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

6. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'amministrazione non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale.

8. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

9. Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.

10. Roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

11. Presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di responsabili di servizio.

12. Esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

13. Esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 54

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, nei modi previsti dalle vigenti norme di legge.

2. È nominato dal Sindaco, all'interno della dotazione organica, tra il personale in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario comunale.

Art. 55

Nomina Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra Comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale. In tal caso al Segretario comunale sarà corrisposta un'indennità di direzione.

Art. 56

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio ed il personale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 57

Funzioni del Direttore generale

1. Predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari.

2. Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto.

Art. 58

Responsabili degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente nominato dal Sindaco il quale sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

2. Al responsabile dell'ufficio sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a) esercizio dei poteri di spesa per quanto di competenza e nei limiti di valore predefiniti;
- b) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio rapportata ad ogni singolo dipendente;
- c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
- d) la formulazione di proposte al Segretario comunale in ordine all'organizzazione dell'ufficio;
- e) l'espressione del parere di competenza in ordine alle proposte di deliberazione;
- f) adottare gli atti a rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni e competenze dell'ufficio;

3. I responsabili degli uffici operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili.

Art. 59

Incarichi speciali

1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto e per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno.

2. L'assunzione è disposta dal Sindaco, previa deliberazione giuntalesca che fissa la durata e la retribuzione in base agli accordi collettivi di lavoro e secondo le vigenti tariffe professionali a seconda che si tratti di contratti di diritto pubblico o privato.

3. I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.

4. I funzionari sono soggetti alle norme stabilite per i dipendenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Art. 60

Istituzioni e partecipazioni

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa.

Art. 61

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalle norme di legge o dagli statuti e regolamenti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. Il Sindaco riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 62

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 11º, della legge 142/1990, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 63

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 64

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56

della legge 142/1990, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma 1º.

3. I contratti, redatti secondo la determinazione del responsabile del procedimento di spesa (articolo 14, comma 1, lettera a) della legge 265/1995) che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 66

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici, secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento ed in base agli obiettivi, programmi e direttive generali impartite da Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale. Nei compiti di cui al presente comma non rientrano gli storni e le variazioni di bilancio, nonché i prelievi dai fondi di riserva, di competenza rispettivamente del Consiglio e della Giunta comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 67

Controllo economico-finanziario

1. I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti responsabili di settore predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Segretario comunale, che ne riferisce al Sindaco.

Art. 68

Controllo di gestione

1. Il Sindaco, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il Sindaco mette a disposizione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, semestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa» degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa dei rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 69

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 142/1990, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o suoi delegati, preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 70

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco ai sensi dell'articolo 46 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2º, lettera a) della legge 142/1990 fatti salvi i casi in cui la competenza, attribuita alla Giunta comunale dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio. Una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1º, della legge 142/1990; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3º, della legge 142/1990.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei Comuni contenenti principi incompatibili con alcune norme statutarie, determina l'abrogazione di queste ultime. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della leggi suddette (articolo 1, comma 2, della legge 265/1999). Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

(Adeguato con le disposizioni recate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modifiche apportate con delibera Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 1996 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. in data 6 maggio 1996, al n. 7074 reg. CO.RE.CO. ed al n. 29270 di prot., pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 17 luglio 1996, e Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 1997.

Modifica ed integrazione dell'articolo 39 dello Statuto apportate con delibera Consiglio comunale n. 56 del 9 ottobre 1997 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. in data 10 novembre 1997, al n. 12773 reg. CO.RE.CO. ed al n. 57856 di prot., pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 3 dicembre 1997.

Adeguato con le disposizioni recate dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 3 agosto 1999, n. 265.

Modifiche apportate con delibera Consiglio comunale n. 4 del 2 febbraio 2000 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. in data 28 febbraio 2000, al n. 1007 reg. CO.RE.CO. ed al n. 21593 di prot.)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA:
Mario Roncali

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sottozona B1 residenziale, direzionale e commerciale «Ambito A».

IL SINDACO

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, così come modificata dalla legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 24 novembre 1999, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sottozona B1 residenziale, direzionale e commerciale «Ambito A».

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, nei confronti delle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al Protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio, oppure a mezzo del Servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Pasiano di Pordenone, 20 marzo 2000

IL SINDACO: Paolo Santin

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sottozona

B1 e B2 residenziale, direzionale e commerciale «Ambito B».

IL SINDACO

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, così come modificata dalla legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

RENDE NOTO

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 24 novembre 1999, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica sottozona B1 e B2 residenziale, direzionale e commerciale «Ambito B».

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, nei confronti delle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al Protocollo comunale, durante l'orario ordinario d'ufficio, oppure a mezzo del Servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Pasiano di Pordenone, 20 marzo 2000

IL SINDACO: Paolo Santin

COMUNE DI PRECENICCO
(Udine)

Modifiche allo Statuto comunale del Comune di Precenico.

Si rende noto che con delibera del Consiglio comunale 4 febbraio 2000, n. 3, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 21 febbraio 2000, al n. 21648 di prot. e n. 877 di Reg. C.C.C., sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale:

Art. 1

Ordinamento

- Sostituzione dei seguenti commi:

«2. Il Comune di Precenico è un Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria

nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà.»

- Inserimento del seguente articolo:

«Art. 6 bis

Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri comunali che non intervengano per tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato sull'attività comunale, nonchè sugli enti ed aziende cui essa partecipa o da essa controllati, ed i servizi a ciò necessari. Il regolamento disciplina il diritto di informazione e di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.».

Art. 7

Gruppi consiliari e commissioni consiliari

- Modifica del comma 3:

«3. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le commissioni saranno composte da almeno tre membri, di cui uno rappresentante la minoranza consiliare. I poteri e il funzionamento delle suddette commissioni sono ulteriormente disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.».

- Inserimento del comma 4:

«4. Qualora il Consiglio comunale ravvisasse la necessità di costituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai rappresentanti dei gruppi di minoranza.».

Art. 8

Convocazione del Consiglio

- Inserimento dei seguenti commi:

«5. Le sedute del Consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

6. Alle medesime condizioni di cui al 2° capoverso del comma precedente, il luogo di riunione potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.».

Art. 11

Competenze del Consiglio

- Sostituzione dei seguenti punti:

«1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

(omissis)

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

(omissis)

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

(omissis)».

Art. 12

Composizione

- Modifica del seguente comma:

«1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 3 assessori.».

Art. 14

Il Vice Sindaco

- Sostituzione dei seguenti commi:

«2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano, intendendosi colui che da più tempo ricopre tale carica.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli altri assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.».

Art. 16

Competenza della Giunta comunale

- Integrazione del seguente comma:

«1. La Giunta (omissis), riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività (in sede di presentazione del bilancio di previsione e di approvazione del conto consuntivo) e inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, anche attraverso apposite comunicazioni su singole problematiche o sulla attività complessiva da effettuarsi attraverso specifico argomento iscritto all'o.d.g. del Consiglio comunale; svolge, altresì, attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.».

- Inserimento del seguente comma:

«1. bis. È altresì, di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.».

- Abrogazione punto g) del comma n. 2:

«g) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento non sia attribuito al Sindaco.».

CAPO III

Il Sindaco

Art. 17

Caratteristiche

- Sostituzione del seguente comma:

«2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.».

Art. 18

Competenze quale organo di amministrazione

- Integrazione comma 1, punto d):

«1. Il Sindaco:

(omissis)

d) (omissis), ha facoltà di conferire a consiglieri incarichi, purchè di rilevanza interna e con finalità consultive, a trattare specifiche materie;»

- Abrogazione punto m):

«m) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale».

- Sostituzione del punto p):

«p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.».

- Inserimento del seguente punto:

«t) conferisce le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, qualora non risultino stipulate convenzioni per tale nomina tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.».

Art. 20

Competenze organizzative

- Sostituzione del punto e):

«1. Il Sindaco:

(omissis)

e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco (assessore delegato) ed in sua assenza o impedimento all'assessore più anziano;».

Art. 21

Competenze per i servizi statali

- Sostituzione del punto d) del comma 1:

«1. Il Sindaco:

(omissis)

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dell'articolo 38, commi 2 e 2bis, della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;».

- Inserimento del comma 2:

«2. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui gli articoli 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.».

Art. 22

Mozione di sfiducia

- Sostituzione del comma 3:

«3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e

sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza contare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.».

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

Segretario Comunale

Art. 23

Principi e criteri fondamentali di gestione

- Integrazione del comma 1:

«1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio. In attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto, nonché dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi approvati dal Consiglio comunale.».

Art. 24

Attribuzioni gestionali

- Abrogazione dei punti:

«c) ordina di fornire beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidazione di spesa regolarmente impegnate.».

- Sostituzione dei seguenti punti:

(omissis)

«e) presidenza delle commissioni di concorso, ove responsabile, con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

(omissis)

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per re-

golamento, se nominato responsabile del servizio personale;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso, in caso di sostituzione del responsabile del servizio competente.».

Art. 25

Attribuzioni consultive

- Sostituzione del comma 3:

«3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi, per quanto di propria competenza.».

Art. 26

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

- Sostituzione del comma 1:

«1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.».

- Abrogazione del comma 4:

«4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le relative sanzioni nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti.».

Art. 27

Attribuzioni di legalità e garanzia

- Abrogazione del comma 2:

«2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.».

- Abrogazione del comma 5:

«5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.».

CAPO II

Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 29 ter

Conferimento di incarichi

- Sostituzione del comma 1:

«1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Segretario comunale o il responsabile del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:».

- Modifica del punto c):

«c) gli incarichi dovranno avere per oggetto attività e/o adempimenti a carattere specialistico-professionale, inerenti all'ufficio tecnico, all'ambiente, al territorio, la contabilità, la gestione del patrimonio e i tributi, l'ufficio demografico, l'assistenza, il cui svolgimento può essere espletato dal personale comunale che, a parere del responsabile del servizio o del Segretario comunale, possieda adeguata esperienza e attitudine ove rilevante;».

Art. 30

Personale

- Sostituzione dei commi 3 e 4:

«3. Il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativa-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

4. Per le materie di cui alle lettere c), d) ed f) del precedente comma il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi recepisce quanto previsto dalle leggi in materia e dagli accordi collettivi nazionali e regionali di lavoro.».

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35

Partecipazione giovanile

- Sostituzione del comma 1:

«1. Il Comune di Precenico favorisce la partecipazione della componente giovanile alla vita della comunità attraverso il sostegno all'attività della consulta e di ogni altra forma di autonoma organizzazione dei giovani.».

CAPO II

Referendum, diritti di accesso

Art. 38

Referendum

- Modificazione del comma 3:

«3. Soggetti promotori del referendum debbono essere almeno un terzo dei cittadini iscritti alle liste elettorali.».

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO II

Forme collaborative

Art. 44

ConSORZI

- Integrazione del comma 4:

«4. Per la gestione associata del servizio acquedottistico e delle gestioni reti comunali ed utenze, il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990, secondo le norme previste per le aziende speciali ove compatibili ed eventualmente anche alle società di capitali il cui oggetto sociale ricomprenda i servizi di cui sopra.».

IL SINDACO: dott. Giuseppe Napoli

COMUNE DI SPILIMBERGO

(Pordenone)

Avviso di deposito dei P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativi agli ambiti funzionali 2A, 3A e 5B del centro storico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 si rende noto che a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso e per la durata di trenta giorni effettivi sono depositate presso la Segreteria comunale le deliberazioni consiliari n. 22, n. 23 e n. 24 del 13 marzo 2000, di adozione dei P.R.P.C. di iniziativa pubblica sottoindicati, unitamente agli elaborati dei piani stessi.

– Ambito funzionale 2A del centro storico, riguardante l'isolato compreso tra via Mazzini, via Cinta di Sotto, piazza Borgolucido, via Verdi e piazza Garibaldi;

– Ambito funzionale 3A del centro storico, riguardante l'isolato compreso tra via XX Settembre, via Cinta di Sopra, via Manin e Corso Roma;

– Ambito funzionale 5B del centro storico, riguardante gli isolati compresi nella «Valbruna».

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni ai P.R.P.C. sopra indicati con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da lire 20.000.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizione.

Spilimbergo, lì 17 marzo 2000

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
ing. Luciano Davanzo

COMUNE DI TORVISCOSA
(Udine)

Modifiche ad alcuni articoli dello Statuto comunale.

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Torviscosa è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune è l'Ente che rappresenta la propria Comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive del Consiglio, da parte di un consigliere, ne determina la decadenza. Tale decadenza verrà dichiarata dal Consiglio stesso con successivo atto. L'interessato potrà far valere le cause giustificative della sua assenza.

Art. 9

Competenze ed attribuzioni

(omissis)

6. Gli amministratori vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 10

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

2. La prima seduta del Consiglio comunale viene convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

3. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

4. Ai fini della convocazione il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre questioni.

5. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno i relativi argomenti.

6. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini, da computarsi a norma dell'articolo 155 del codice di procedura civile:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- almeno tre giorni, di cui due lavorativi per gli uffici comunali, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.

8. Per la validità delle riunioni di prima convocazione è necessaria almeno la presenza della metà di consiglieri assegnati al Comune, per la seconda convocazione è necessaria la presenza dello stesso numero di consiglieri.

9. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

10. Salvi i casi in cui la legge o lo statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano l'astensione prima della votazione sono considerati a tutti gli effetti presenti in sala ma non votanti.

11. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo

32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma, il principio della maggioranza relativa dei votanti.

12. A parità di voti viene eletto l'anziano di età. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è richiesto il deposito di un curriculum.

13. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato o presieduto dal Vice Sindaco purché consigliere comunale.

14. Durante le sedute consiliari, in caso di assenza anche del Vice Sindaco, presiede il Consigliere più anziano fra i presenti in sala.

15. Alle sedute del Consiglio comunale può partecipare anche l'eventuale Assessore esterno con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 11

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché Commissioni consultive.

2. Il Consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, attribuendo la presidenza delle Commissioni consiliari di controllo e garanzia a componenti della minoranza.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 13

Consiglieri

(omissis)

3. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 11 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Tali disposizioni entrano in vigore con l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di cui alla legge 81/1993.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

(omissis)

4. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 18

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco nel numero di quattro.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su specifica determinazione del Sindaco:

- a) i Responsabili degli Uffici o di Servizi;
- b) i Consiglieri comunali;
- c) esperti e consulenti esterni.

Art. 20

Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario o dei Responsabili degli Uffici. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

(omissis)

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

(omissis)

Art. 22

Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione ed Uffi-

ciale di Governo, viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

(omissis)

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori e concorda con gli stessi le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche riguardanti l'Ente, che intendono rilasciare;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- g) ha facoltà di delega agli Assessori o Consiglieri comunali limitatamente alle sole funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi elettivi;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) adotta ordinanze ordinarie; tale funzione è attribuita anche all'Assessore competente;
- m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

(omissis - ***)

*** (Modif. con delibera Consiglio comunale n. 6 del 27 gennaio 2000)

- q) adotta, ai sensi di quanto stabilito dal Tit. VII T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957, i provvedimenti disciplinari concernenti il personale non assegnati dal-

la legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

- r) provvede, entro 45 giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- s) nomina i Responsabili degli uffici, attribuisce incarichi di collaborazione esterna secondo i criteri dell'articolo 51 della legge 142/1990;
- t) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- u) assume tutte le iniziative necessarie ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali (articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66);
- v) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.

Art. 30

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale è affidato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

(omissis)

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

(omissis)

Art. 33 bis

Direttore generale

1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore generale può provvedervi con le modalità previste dall'articolo 51 bis, 3° comma della legge 142/1990 o in alternativa conferendo le relative funzioni al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Sindaco e comunque risponde in prima persona della realizzazione del programma politico-amministrativo dell'Amministrazione secondo i modi ed i tempi fissati dal Sindaco. A tal

fine al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di settore e di servizio.

3. Può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi l'ha conferito.

4. Le competenze del Direttore generale, previste dall'articolo 51 bis della legge 142/1990 saranno specificatamente individuate dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33 ter

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo, in possesso di laurea, può essere incaricato dal Sindaco delle funzioni di vicesegretario, in caso di assenza o impedimento del segretario comunale.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede prerogative e modalità relative all'incarico.

Art. 36 ter

Responsabilità degli uffici

1. Viene definito Responsabile dell'Ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. Al Responsabile dell'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- b) direzione e coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
- c) esercizio di poteri di spesa per quanto di competenza;
- d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- e) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti;
- l) l'espressione - in ordine alla sola regolarità tecnica - del parere di competenza in merito ad ogni proposta di deliberazione.

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo

(omissis)

12. Nel caso di danno ambientale, le Associazioni di Protezione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 649, possono proporre azioni risarcitorie, che spettano al Comune, innanzi al Giudice ordinario. L'eventuale risarcimento verrà liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Art. 61

Referendum

(omissis)

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, che non potrà avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e/o Provinciali.

Art. 73

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.

(omissis)

(Deliberazioni del Consiglio comunale n. 47 del 21 ottobre 1999, n. 59 del 17 dicembre 1999, n. 6 del 27 gennaio 2000, CO.RE.CO. n. 21326/676 seduta del 7 febbraio 2000 e n. 7 del 27 gennaio 2000, CO.RE.CO. n. 1131/22117 seduta del 6 marzo 2000).

Torviscosa, 20 marzo 2000

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO:
dott. Giovanna Schirra

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO

UDINE

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al Piano regolatore di Porto Nogaro.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 22/1987

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 8/386 del 24 gennaio 2000 è stata adottata la variante n. 1 al Piano regolatore di Porto Nogaro.

La predetta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la sede del Consorzio Aussa-Corno per la durata di 20 giorni effettivi a far data dalla presente pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito della variante suddetta, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nel Piano potranno presentare osservazioni e/o opposizioni con esposto diretto al Presidente del Consorzio Aussa-Corno redatto in carta legale.

Udine, 22 marzo 2000

IL PRESIDENTE: avv. Giovanni Pelizzo

PROVINCIA DI TRIESTE

Area I - U.O. Ecologia e promozione ambientale

Determinazione del Responsabile dell'Area I 14 marzo 2000, n. 81. (Estratto). Centro di raccolta sito in Trieste, via Gravisi, 16. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio da «Stener Romilda in Serra» a «Serra Italo».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/998-90 del 29 giugno 1990, integrato, con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/1018-91 del 14 giugno 1991 ed aggiornato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 26409/18-97 del 3 settembre 1997, che autorizza la ditta Stener Romilda in Serra all'esercizio dell'attività del centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Trieste, via Gravisi, 16;

VISTA l'istanza dell'11 gennaio 2000, con la quale il signor Serra Italo chiede la volturazione dell'autorizzazione predetta a favore dell'impresa individuale «Serra Italo»;

(omissis)

DETERMINA

1. L'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/998-90 del 29 giugno 1990, integrato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 18/1018-91 del 14 giugno 1991 ed aggiornato con decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 26409/18-97 del 3 settembre 1997, che autorizza la ditta «Stener Romilda in Serra» all'esercizio dell'attività del centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili sito in Trieste, via Gravisi, 16, è volturata a favore della ditta «Serra Italo».

2. È fatto obbligo al legale rappresentante della ditta «Serra Italo» di presentare alla Provincia, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento:

- certificato emesso dalla C.C.I.A.A. di Trieste relativo all'attività di «Centro di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili»;
- dichiarazione del legale rappresentante della nuova ditta dalla quale risulti di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.

3. Rimangono valide ed immutate le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto ad eccezione della scadenza dell'efficacia che viene fissata al 2 marzo 2001 sulla base dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 22/1997.

(omissis)

IL RESPONSABILE: dott. chim. Paolo Plossi

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS S.p.A.
ITALGAS
TORINO

Tariffe gas metano con decorrenza 1° gennaio 2000. Avviso di rettifica.

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del bacino tariffario del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di Belluno:

Feltre.

Provincia di Pordenone:

Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda,

Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, S. Quirino, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Vajont, Zoppola.

Provincia di Treviso:

Gaiarine, Montebelluna, Oderzo, Vittorio Veneto con Colle Umberto.

Provincia di Trieste:

Muggia.

Provincia di Udine:

Attimis, Bagnaria Arsa, Buia, Cassacco, Cividale del Friuli, Colloredo di Mont'Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pordenone, Povoletto, Precenicco, Ragogna, Rive d'Arcano, Ronchis, S. Daniele del Friuli, S. Pietro al Natisone, S. Vito di Fagagna, Tarcento, Teor, Torreano, Treppo Grande.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la deliberazione 24 febbraio 2000, n. 40/00 che, a modifica della deliberazione 22 dicembre 1999, n. 195/1999, determina, fra l'altro, la rettifica in diminuzione delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di 0,1 L/m³, con decorrenza 1° gennaio 2000.

Pertanto, la Società Italiana per il Gas S.p.A. (ITALGAS) comunica che, con pari decorrenza, le nuove condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono le seguenti:

	L/m ³
T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda	614,3
T2 per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	504,2
T3 per altri usi:	
1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/a	473,8
2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/a	418,6
comunale, ove previsto	418,6
agricola	418,6
T3 per usi speciali:	
grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/a	383,0
raffrescamento estivo	378,1
T4 per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:	

1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/a 405,7

2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/a 378,1

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 L/anno pari a 3.000 L/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 L/anno pari a 5.000 L/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 L/m³ (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce la precedente avente pari decorrenza.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dr. P. Bertone

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Pubblicazione data sorteggio commissione esaminatrice di pubblici concorsi.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 si rende noto che in data 18 maggio 2000, alle ore 9.30, nella Sala C dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», sita al III piano di via del Farne- to, n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

- n. 1 posto assistente sanitario (operatore professionale sanitario);
- n. 10 posti di infermiere (operatore professionale sanitario).

Trieste, 20 marzo 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

In attuazione alla determinazione n. 154 del 28 febbraio 2000, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Dal Tin Luca,
nato il 22 giugno 1965
a Venezia | p. 77,150 su 100; |
| 2) Malisano Anna Maria,
nata il 21 settembre 1966
a Udine | p. 76,350 su 100. |

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo (area giuridico amministrativa).

(Approvata con decreto del Direttore generale 29 febbraio 2000, n. 174).

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Gobbato dr. Carlo Antonio
nato il 27.09.1955 | punti 85,200 su 100 |
| 2) Uliana dott.ssa Magda
nata il 01.01.1962 | punti 84,482 su 100 |
| 3) Bravo dott.ssa Graziella
nata il 18.07.1957 | punti 72,401 su 100 |
| 4) De Bastiani dr. Igor
nato il 20.05.1962 | punti 67,532 su 100 |

Udine, 16 marzo 2000

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

10 maggio 2000 - con inizio ore 9.00:

- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di radiodiagnostica - scadenza 30 marzo 2000;
- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di neurochirurgia (riapertura dei termini) - scadenza 24 febbraio 2000 - sorteggio reiterato;

con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- n. 1 posto di dirigente sanitario di primo livello di chirurgia plastica e ricostruttiva - scadenza 30 marzo 2000;
- n. 2 posti di dirigente sanitario di primo livello di pediatria - scadenza 30 marzo 2000.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa politiche del personale - Ufficio Acquisizione del personale - dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE: ing. Oreste Tavanti

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di pubblico concorso, per esami, per la copertura di un posto di operaio altamente specializzato - muratore, manutentore stabili - V^a q.f.

È indetto un pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di operaio altamente specializzato - muratore, manutentore stabili - V^a q.f.

Titolo di studio e requisiti richiesti: licenza della scuola dell'obbligo ed il possesso di un attestato di qualifica specifico in materia edile rilasciato da Istituti statali, regionali o legalmente riconosciuti e l'aver prestato servizio per due anni presso Enti pubblici o aziende private in qualità di muratore oppure licenza della scuola dell'obbligo e l'aver prestato servizio per cinque anni presso Enti pubblici o aziende private in qualità di muratore. Possesso della patente di guida di categoria «B».

Conoscenza della lingua slovena.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Informazioni presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di S. Dorligo della Valle - Dolina (Trieste) - telefono 040/8329244.

Il responsabile dell'Ufficio: Bužan.

San Dorligo della Valle, 27 marzo 2000

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
GIURIDICO DEL PERSONALE:
dott. Mitja Bužan

COMUNE DI TRIESTE

Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Concorso pubblico per il conferimento di n. 4 posti di «analista programmatore» - VII q.f.

Requisiti specifici per l'accesso: possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica; fisica; informatica; scienza dell'informazione (successivamente trasformato nel corso di laurea in informatica); ingegneria elettronica; ingegneria informatica; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria gestionale; statistica ed informatica per l'azienda;

ovvero

diploma universitario in: matematica; metodologie fisiche; informatica; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; ingegneria dell'automazione: ingegneria informatica e automatica (successivamente trasformato nei diplomi di ingegneria dell'automazione e ingegneria informatica); ingegneria delle telecomunicazioni; sistemi informativi territoriali; statistica e informatica per la gestione delle imprese; statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Termine ultimo per la presentazione della domanda: 26 aprile 2000 entro le ore 16.00.

Estratto dell'avviso di concorso: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 24 marzo 2000.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, largo Granatieri, 2 - V° piano, telefono 040/675-4312/4757/4675 oppure all'U.R.P., piazza Unità d'Italia, 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet www.comune.trieste.it.

Trieste, 23 marzo 2000

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
Romana Meula

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di dirigente segretario generale. Avviso di revoca.

IL SEGRETARIO GENERALE INCARICATO

INFORMA

che il concorso pubblico per soli esami per la copertura del posto di dirigente - segretario generale dell'Ente di cui all'avviso comparso nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 di data 5 agosto 1998 (pag. 5332) è stato revocato con delibera dell'Assemblea generale n. 58 di data 28 dicembre 1999.

Gemona del Friuli, 21 marzo 2000

IL SEGRETARIO GENERALE INCARICATO:
dott. Alfredo Zoboli
